Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 novembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei lavori pubblici

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazione al regolamento approvata nella seduta del 14 novembre 1981

L'art. 85 del regolamento è sostituito dal seguente:

« 1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso proposti.

2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di trenta minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di trenta minuti è aumentato fino al doppio per i progetti di legge costituzionale, in materia elettorale e per quelli di delegazione legislativa. E' in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare negli stessi limiti, per uno o più articoli, il termine sopraindicato se la loro particolare importanza lo richieda.

3. Ciascun deputato può altresì intervenire, per non più di dieci minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti ai sensi del quinto comma dell'art. 86 non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma precedente.

4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi dalla commissione o dal Governo ai sensi del sesto comma dell'art. 86, su ciascuno di tali emendamenti può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno.

6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai precedenti commi sono ridotti alla metà, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui al secondo comma.

7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per gruppo, nonché ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo.

8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. E' altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse ».

(6653)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 16 novembre 1981, n. **646.**

Differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di differire al 31 dicembre 1981 il termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 534, è differito fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto-legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 1.500 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA — ANDREATTA — MARCORA — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 36, *foglio n.* 5

DECRETO-LEGGE 16 novembre 1981, n. **647.**

Intervento straordinario per il pagamento delle retribuzioni e dei creditori delle aziende del Gruppo cinematografico pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad un intervento straordinario per il pagamento delle retribuzioni e dei creditori delle aziende del Gruppo cinematografico pubblico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Ai fini della salvaguardia dell'occupazione nelle aziende controllate dall'Ente autonomo di gestione per il cinema e per consentire la prosecuzione dell'attività nelle aziende stesse, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, da assegnare all'Ente autonomo di gestione per il cinema, allo scopo di fronteggiare gli impegni contrattuali assunti dall'Ente stesso e dalle società in esso inquadrate, con priorità per quelli attinenti al personale dipendente.

Art. 2.

All'onere di lire 4 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29, n. III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento concernente conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DE MICHELIS — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 36, *foglio n.* 4

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 14 gennaio 1981.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie in conseguenza della enucleazione dai suddetti ruoli dei posti utilizzati per l'istituzione dei ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078, 1079;

Visto il decreto interministeriale n. 30166 del 28 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1978, registro n. 12, foglio n. 216, con il quale sono state rideterminate le piante organiche di questo Ministero con effetto dal 1° novembre 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978 con il quale sono state stabilite le dotazioni organiche dei ruoli unici delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliaria e degli operai con effetti dal 1° gennaio 1978;

Considerato che giusta quanto risulta dal fonogramma 5 febbraio 1979, n. 3223, diretto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in base alle vacanze esistenti nei ruoli di questo Ministero alla data del 25 gennaio 1977, sono stati utilizzati per l'istituzione dei ruoli unici cinquantotto posti nella carriera tecnica direttiva (ingegneri), diciotto posti nella carriera tecnica di concetto (ufficiali idraulici), ventidue posti nella carriera esecutiva-amministrativa (coadiutori G.C.) e diciannove posti nel ruolo operai specializzati, prima categoria (ruolo S.E.P.);

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, modificata con la legge 14 agosto 1974, n. 355;

Ritenuto che a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, occorre procedere alla riduzione e ristrutturazione con effetti dal 1° gennaio 1978 dei ruoli dai quali sono stati enucleati i posti trasferiti nei ruoli unici;

che pertanto occorre sostituire il quadro *B* nonché le tabelle *B*/5 e *C*/4 allegate al decreto interministeriale n. 30166 del 28 dicembre 1977 sopracitato, nonché ridurre l'organico del ruolo operai del S.E.P., prima categoria, specializzati di diciannove unità;

Considerata l'opportunità di rideterminare per completezza del presente decreto, anche il quadro *A* e le tabelle *B*/1, *B*/2, *B*/3, *B*/4, *C*/1, *C*/2, *C*/3, *C*/5, *D*/1, *D*/2, *D*/3 e *D*/4 relative ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici non modificati a seguito dell'istituzione dei ruoli unici, ma ridotti per effetto dei collocamenti a riposo disposti ai sensi delle citate leggi n. 336/1970 e 355/1974;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218;

Visto l'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, i ruoli del Ministero dei lavori pubblici sottoindicati sono ridotti del numero di posti a fianco indicato per l'istituzione dei ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto dal 1° gennaio 1978:

ruolo ingegneri (carriera tecnica direttiva)	posti 58
ruolo ufficiali idraulici (carriera tecnica di concetto)	» 18
ruolo coadiutori G.C. (carriera esecutiva amministrativa)	» 22
ruolo operai (S.E.P.) (operai specializzati)	» 19

Art. 2.

Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1978 il quadro *A* ed il quadro *B* nonché le tabelle *B*/1, *B*/2, *D*/3, *D*/4, *B*/5, *C*/1, *C*/2, *C*/3, *C*/4, *C*/5, *D*/1, *D*/2, *D*/3, *D*/4 allegate al decreto interministeriale n. 30166 del 28 dicembre 1977 citato nelle premesse sono sostituite dalle analoghe tabelle allegate al presente decreto:

QUADRO *A*

CARRIERA AMMINISTRATIVA

Parametro	Qualifica	Organico
—	Ispettore generale R.E.	14
—	Direttore di divisione R.E.	4
	Totale . . .	18
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione	53
307	Direttore di sezione	131 (*a*) (*b*)
257 190	Consigliere	
	Totale . . .	184

(*a*) L'organico è stato indicato in centotrentuno unità, tenuto conto di 26 collocamenti a riposo disposti al 1° gennaio 1978 ai sensi della legge n. 336/1970.

(*b*) Di cui sessantacinque unità sono rese indisponibili ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

QUADRO *B*

CARRIERA TECNICA

Parametro	Qualifica	Organico
—	Ispettore generale	26
—	Ingegnere capo	24
	Totale . . .	50
530 487 455 426 387	Ingegnere capo aggiunto Urbanista capo aggiunto	140 (*a*)

Parametro	Qualifica	Organico
307	Ingegnere superiore ed urbanista superiore	379 (b) (c) (d) (e) (f)
257 218	Ingegnere ed urbanista	

(a) Di cui quattro riservati agli urbanisti capi aggiunti.
(b) L'organico è stato indicato in trecentosettantanove posti tenuto conto di quarantadue collocamenti a riposo disposti al 1° gennaio 1978 ai sensi della legge n. 336/1970.
(c) Di cui centoventuno unità restano indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.
(d) Di cui ventidue riservati agli urbanisti superiori ed urbanisti.
(e) Di cui cinquantadue unità sono rese indisponibili ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72.
(f) Di cui dodici riservati ai laureati in scienze geologiche o in fisica in applicazione della legge 26 aprile 1976, n. 176.

TABELLA B/1

CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Geometra capo	69 (a)
302 260	Geometra principale	309 (a)
227 188 160	Geometra	63 (b) (c)
	Totale . . .	441

(a) Oltre i posti apportati in aumento con il decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;
(b) L'organico è stato indicato in sessantatre unità, tenuto conto di duecentoquarantacinque collocamenti a riposo disposti al 1° gennaio 1978 ai sensi della legge n. 336/1970;
(c) Di cui ventotto unità restano indisponibili sino alla ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA B/2

CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Ragioniere capo	17 (a)
297 255	Ragioniere principale	76 (a)
218 178 160	Ragioniere	41 (b)

(a) Oltre i posti apportati in aumento con il decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;
(b) L'organico è stato indicato in quarantuno unità tenuto conto di trentacinque collocamenti a riposo disposti sino al 1° gennaio 1978 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA B/3

CARRIERA DI CONCETTO

Segretari

Parametro	Qualifica	Organico
370	Segretario capo	20 (a)
297 255	Segretario principale	86 (a)
218 178 160	Segretario	44 (b)
	Totale . . .	150

(a) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(b) L'organico è stato indicato in quarantaquattro unità, tenuto conto di quarantadue collocamenti a riposo disposti al 1° gennaio 1978 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA B/4

CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Disegnatore capo	12 (a)
302 260	Disegnatore principale	50 (a)
227 188 160	Disegnatore	17 (b) (c)
	Totale . . .	79

(a) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(b) L'organico è stato indicato in diciassette unità, tenuto conto di trentadue collocamenti a riposo disposti al 1° gennaio 1978 ai sensi della legge n. 336/1970;
(c) Di cui nove unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA B/5

CARRIERA DI CONCETTO

Ufficiali idraulici

Parametro	Qualifica	Organico
370	Ufficiale idraulico capo	25
302 260	Ufficiale idraulico principale	111
227 188 160	Ufficiale idraulico	88 (a)

(a) L'organico è stato indicato in ottantotto unità tenuto conto di ventitré collocamenti a riposo disposti al 1° gennaio 1978 ai sensi della legge n. 336/1970.

TABELLA C/1

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti

Parametro	Qualifica	Organico
245	Assistente superiore	52 (a)
218 188	Assistente principale	231 (a)
168 143 128	Assistente	— (b)
	Totale . . .	283 (c)

(a) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(b) L'organico della qualifica iniziale è soppresso per effetto dei duecentotrentuno collocamenti a riposo disposti al 1° luglio 1977 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(c) Di cui centosettantotto unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA C/2

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti radiotecnici e marconisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici

Parametro	Qualifica	Organico
245	Assistente radiotecnico e marconista superiore	5
218 188	Assistente radiotecnico e marconista principale	19
168 143 128	Assistente radiotecnico e marconista	12 (a)
	Totale . . .	36

(a) L'organico è stato indicato in dodici unità tenuto conto di sei collocamenti a riposo disposti al 1° gennaio 1978 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA C/3

CARRIERA ESECUTIVA

Coadiutori A.C.

Parametro	Qualifica	Organico
245	Coadiutore superiore	55
213 183	Coadiutore principale	246
163 133 120	Coadiutore	129 (*a*) (*b*)
	Totale . . .	430

(*a*) L'organico è stato indicato in centoventinove unità tenuto conto di centosedici collocamenti a riposo disposti alla data del 1° gennaio 1978.
(*b*) Di cui quarantatre unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA C/4

CARRIERA ESECUTIVA

Coadiutori G.C.

Parametro	Qualifica	Organico
245	Coadiutore superiore	62
213 183	Coadiutore principale	278
163 133 120	Coadiutore	152 (*a*) (*b*)
	Totale . . .	492

(*a*) L'organico è stato indicato in centocinquantadue unità tenuto conto di centoventisei collocamenti a riposo disposti al 1° gennaio 1978 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(*b*) Di cui sei posti sono resi indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA C/5

CARRIERA ESECUTIVA

Coadiutori meccanografi

Parametro	Qualifica	Organico
245	Coadiutore meccanografo superiore	10
218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo	60 (*a*)
	Totale . . .	70

(*a*) L'organico è stato indicato in sessanta unità tenuto conto di ventiquattro collocamenti a riposo disposti al 1° gennaio 1978 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA D/1

CARRIERA AUSILIARIA ATIPICA

Sorveglianti idraulici

Parametro	Qualifica	Organico
190 165	Sorvegliante idraulico capo	198
168 143 127	Sorvegliante idraulico	303 (*a*)
	Totale . . .	501

(*a*) L'organico è stato indicato in trecentotre unità tenuto conto di centocinquantotto collocamenti a riposo disposti al 1° gennaio 1978 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA D/2

CARRIERA AUSILIARIA

Commessi A.C.

Parametro	Qualifica	Organico
165 143	Commesso capo	42 (*a*)
133 115 100	Commesso	27 (*b*)
	Totale . . .	69

(*a*) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(*b*) L'organico è stato indicato in ventisette unità tenuto conto di sessantanove collocamenti a riposo disposti al 1° gennaio 1978 ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA D/3

CARRIERA AUSILIARIA

Commessi G.C.

Parametro	Qualifica	Organico
165 143	Commesso capo	66 (*a*)
133 115 100	Commesso	29 (*b*)
	Totale . . .	95

(*a*) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;
(*b*) L'organico è stato indicato in ventinove posti tenuto conto di centoventidue collocamenti a riposo disposti al 1° gennaio 1978 ai sensi della legge n. 336/1970.

TABELLA D/4

CARRIERA AUSILIARIA

Agenti tecnici dell'Amministrazione centrale

Parametro	Qualifica	Organico
165 143	Agente tecnico capo	1
133	Agente tecnico	3
	Totale . . .	4

Art. 3.

L'organico degli operai specializzati, prima categoria, del S.E.P. è ridotto, dal 1° gennaio 1978, di diciannove unità e resta quindi fissato in centosettantanove posti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1981

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1981
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 48

(6389)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

1) Laino Giuseppina, esercente in Napoli, dal 7 marzo 1982;
2) Vigneri Paolo, esercente in Catania, dal 13 marzo 1982;
3) Muti Vincenzo, esercente in Ercolano (Napoli), dal 25 marzo 1982;
4) Pasquetti Giuseppe, esercente in Prato (Firenze), dal 24 aprile 1982.

(6607)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 7 agosto 1981. Piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna per l'anno 1979. Programma di intervento per il 1979. Modifiche ed integrazioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 dello statuto speciale della Sardegna, emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, sul piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 172 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1972;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, che ha affidato al CIPE, tra l'altro, il compito di stabilire i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa e di approvare i programmi regionali formulati nell'ambito dell'anzidetto piano di rinascita della Sardegna;

Vista la propria delibera del 27 luglio 1978 con la quale è stato approvato l'atto programmatico di specificazione sostitutivo ed integrativo del paragrafo 3.6 del programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale e del punto *E)* - Forestazione, del relativo programma di intervento per gli anni 1976-78;

Vista la propria delibera del 23 maggio 1979 con la quale è stato approvato il programma di sviluppo economico e sociale della Sardegna per l'anno 1979 ed il programma di intervento ad esso relativo;

Vista la nota n. 2/578 del 3 agosto 1981 con la quale il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna propone una modifica del testo del capitolo 7.5.3/II - Forestazione, del programma di intervento, per il 1979 - Riforma agro-pastorale nonché uno storno al predetto capitolo dell'importo di 10 miliardi di lire dal titolo di spesa 7.5.1/II e dell'importo di 5 miliardi di lire dal titolo di spesa 7.5.2/II, ai fini di consentire la prosecuzione degli interventi fino al 31 dicembre 1981 nel settore della forestazione;

Tenute presenti le considerazioni formulate in proposito dalla regione;

Delibera:

Sono approvate le seguenti modifiche al programma di intervento per il 1979 (titolo II della legge n. 268 - Riforma dell'assetto agro-pastorale):

1) lo stanziamento di 10 miliardi di lire di cui al titolo di spesa 7.5.1/I del programma d'intervento per il 1979 - Riforma agro-pastorale destinato ad «Acquisti ed espropri di terreni per la costituzione del monte dei pascoli» verrà utilizzato per le finalità previste nel titolo di spesa 7.5.3/II - Forestazione come modificato al punto 3) della presente deliberazione;

2) lo stanziamento di 11 miliardi di lire del titolo di spesa 7.5.2/II del programma d'intervento per il 1979 - Riforma agro-pastorale destinato ai «Miglioramenti e trasformazioni del monte dei pascoli, dei terreni comunali e dei terreni privati» è ridotto dell'importo di 5 miliardi di lire che verranno utilizzati per le finalità previste nel titolo di spesa 7.5.3/II - Forestazione, come modificato al punto 3) della presente deliberazione;

3) il testo del capitolo 7.5.3/II - Forestazione del programma di intervento per il 1979 - Riforma agro-pastorale è così modificato:

I fondi provenienti dal titolo di spesa 7.5.1/II (10 miliardi di lire) e dal titolo di spesa 7.5.2/II (5 miliardi di lire) verranno utilizzati per consentire l'occupazione nel settore della forestazione anche prima dell'approvazione del primo progetto esecutivo del programma pluriennale di forestazione.

L'importo di lire 15 miliardi stornato dai titoli di spesa 7.5.1/II e 7.5.2/II verrà reintegrato con il prossimo programma di intervento al fine di assicurare il rispetto della ripartizione disposto dall'art. 26 della legge n. 268/1974.

Roma, addì 7 agosto 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(6443)

Deliberazione 7 agosto 1981. Progetto speciale per il riequilibrio delle zone interne del Mezzogiorno

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36 convertito nella legge n. 163/81, con il quale è stata prorogata al 30 settembre 1981 l'efficacia del piano quinquennale di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Viste le proprie delibere del 20 luglio 1979 e del 29 dicembre 1980 con le quali il progetto speciale per il riequilibrio delle zone interne del Mezzogiorno è stato esteso ai territori delle regioni Puglia, Sicilia e Sardegna;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, in data 25 novembre 1980, in merito all'estensione del progetto speciale zone interne alle regioni Lazio, Marche, Puglia, Sicilia e Sardegna;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 11248 del 6 luglio 1981 con la quale sono state comunicate le indicazioni della singola regione Puglia circa i territori da includere nel suddetto progettto speciale zone interne;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali nella seduta del 25 giugno 1981;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Nelle more della definizione dell'elaborato progettuale da parte della Cassa per il Mezzogiorno, sono individuati i territori della regione Puglia, di cui all'allegato elenco e relativa cartografia che fanno parte integrante della presente delibera, interessati dall'attuazione del progetto speciale per il riequilibrio delle zone interne del Mezzogiorno.

Roma, addì 7 agosto 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

REGIONE PUGLIA

Comuni compresi nelle zone interne

Accadia
Acquaviva delle Fonti
Alberona
Altamura
Anzano di Puglia
Biccari
Bovino
Cagnano Varano
Candela
Carlantino
Carpino
Casalnuovo Monterotaro
Casalvecchio di Puglia
Cassano delle Murge
Castelluccio Valmaggiore
Castelnuovo della Daunia
Celenza Valfortore
Celle di San Vito
Crispiano
Deliceto
Faeto
Gioia del Colle
Grumo Appula
Ischitella
Laterza
Martina Franca
Mattinata
Minervino Murge
Monte Sant'Angelo
Monteleone di Puglia
Motta Montecorvino
Mottola
Noci
Orsara di Puglia
Panni
Peschici
Pietramontecorvino
Rignano Garganico
Rocchetta Sant'Antonio
Roseto Valfortore
San Giovanni Rotondo
San Marco in Lamis
San Marco La Catola
Sannicandro Garganico
Sant'Agata di Puglia
Santeramo in Colle
Spinazzola
Toritto
Troia
Vico del Gargano
Vieste
Volturara Appula
Volturino

(6444)

Deliberazione 7 agosto 1981. Interventi straordinari nel Mezzogiorno. Ripartizione di fondi ai sensi della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il quarto comma dell'art. 10 della legge finanziaria 1981, che autorizza lo stanziamento di lire 226 miliardi a favore del fondo per i programmi regionali di sviluppo istituiti con l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, destinando tale importo al finanziamento degli interventi regionali previsti dal primo comma dell'art. 149 del testo unico della legge sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 (ex art. 6 della legge n. 183/1976);

Visto il citato art. 149 del predetto testo unico con il quale la Cassa per il Mezzogiorno viene autorizzata a completare gli interventi nelle materie trasferite alle regioni che sono inclusi nei precedenti programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e forniti, alla stessa data, di progettazione esecutiva;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970;

Vista la nota n. 8321 del 14 maggio u.s., con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha chiesto al CIPE di effettuare la ripartizione tra le regioni meridionali, della predetta somma di lire 226 miliardi;

Visto il parere favorevole al riguardo espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali nella seduta del 21 maggio 1981;

Tenuto conto della raccomandazione formulata dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali affinché nella delibera del CIPE si preveda la possibilità per le regioni di eventuali variazioni di programma, fermo restando l'importo del finanziamento;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale nella seduta del 4 agosto 1981;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

La somma di lire 226 miliardi di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge finanziaria per il 1981 è ripartita tra le regioni meridionali per la realizzazione dei progetti e per gli importi appresso indicati:

	Importo in milioni di lire
MARCHE	
Reti idriche e fognarie nei comuni:	
Rotella	50
LAZIO	
Reti idriche e fognarie nei comuni:	
Alatri	3.600
Formia	2.400
ABRUZZO	
Reti idriche e fognarie nei comuni:	
Barrea	560
Capestrano	480
Caporciano	100
Sulmona	2.900
Cansano	240
Villa S. Angelo	240
Lanciano	800
Altino	190
Gessopalena	140
Francavilla a Mare	730
Castiglione Messer Marino	1.760
Carunchio (due progetti)	270
Roio di Sangro	200
Casalanguida	100
Montebello sul Sangro	140
Torre dei Passeri	320
Nereto	720
Montorio al Vomano	800
Giulianova	790
Isola Gran Sasso (due progetti)	540
Castelli	660
Torino del Sangro	290
MOLISE	
Reti idriche e fognarie nei comuni:	
Riccia	90
Mirabello Sannitico	60
Macchia Valfortore	**500**
S. Giovanni in Galdo	50
Castel S. Vincenzo	510
Capracotta (due progetti)	480
CAMPANIA	
Reti idriche e fognarie nei comuni:	
Montemarano	310
Monteverde	170
Bucciano (due progetti)	240
Melizzano	430
Buonalbergo	230
Olevano sul Tusciano	450
Ercolano	2.590
Casavatore	690
Torre del Greco	3.210

	Importo in milioni di lire
S. Antonio Abate	270
Afragola	200
Liveri	300
S. Giorgio a Cremano	2.410
S. Vitaliano	270
Acquedotto di Napoli: serbatoio S. Rocco collegamento alla rete sotto q. 135	2.220
Acquedotto C.B. Valle Diano	3.010
Acquedotti consortili prov. Napoli	8.740
PUGLIE	
Reti idriche e fognarie nei comuni:	
Castellana Grotte	520
Conversano	430
Putignano	600
Altamura	2.090
Andria (due progetti)	2.280
Polignano a Mare	550
Noci	840
Monopoli	750
Ceglie Messapico	630
Mesagne	210
Ascoli Satriano	440
Rocchetta S. Antonio	350
Castelluccio Valmaggiore	230
Surbo	60
Poggiardo	450
Parabita	220
Matino	670
Nardò	330
S. Donato di Lecce	110
Taranto (vari elaborati)	11.600
BASILICATA	
Reti idriche e fognarie nei comuni:	
Muro Lucano	110
Viabilità di bonifica:	
Strada Basentello (provincia di Matera)	4.200
Strada Acquedotto del Forno	370
CALABRIA	
Reti idriche e fognarie nei comuni:	
Falerna	170
Catanzaro	5.100
Limbadi	840
Soverato	510
Paola	1.240
Castrovillari	1.240
Rossano	1.240
Locri	2.620
Palmi	2.090
Stilo	860
Viabilità:	
Strada Castello di Vibo Valentia	1.500
Interventi vari:	
Edilizia scolastica comune di Ferruzzano (Reggio Calabria)	100
Rete idrica e fognaria S. Andrea Apostolo	330
Viabilità minore S. Lorenzo (Reggio Calabria)	100
Edilizia scolastica Vallelonga	150
SICILIA	
Reti idriche e fognarie nei comuni:	
Sciacca	7.500
S. Stefano Quisquina	2.750
S. Angelo Muxaro	370
Porto Empedocle	800
Bivona	300
Gela	2.980
Piedimonte Etneo	270
Catania (vari elaborati)	14.040
Calascibetta	370
Regalbuto, Centuripe, Catenanuova	9.520
Giardini	1.860
Rometta	830
S. Marina Salina	340
Taormina	5.320
Altofonte	720
Bisacquino	770
Misilmeri	760
Roccapalumba	280
Ustica	600
Belmonte Mezzagno	410
Pachino	1.470
Rosolino	1.220
Sortino	130
Lentini	730
Paceco	100
Castellammare del Golfo	4.090
Castelvetrano	2.640
Acquedotto Voltano	1.840
Roccalumera (Messina)	590
Edilizia scolastica comune Gagliano - Castelferrato	150
SARDEGNA	
Reti idriche e fognarie nei comuni:	
Cagliari	13.000
Narcao	100
Villacidro (due progetti)	5.440
Teulada	230
Selargius	2.350
Quartu S. Elena (due progetti)	10.440
Desulo	1.210
Gavoi	70
Bosa	190
Laconi	560
Serri	440
Oristano (due progetti)	6.680
Mogorella	100
S. Vero Milis	810
Cuglieri	670
Valledoria	820
Aglienta	530
Osilo	550
Alghero	8.990
Tula	350
Nulvi	1.340
Sassari	1.690
La Maddalena (due progetti)	12.410
Barchidda	400
Badesi	300
Totale generale	226.000

Nel caso in cui sopravvengano notevoli mutamenti nelle situazioni di fatto, quale l'intervenuta esecuzione dell'opera o l'impossibilità della realizzazione della stessa, le regioni sono autorizzate a variare i relativi programmi.

Roma, addì 7 agosto 1981

Il Ministro del bilancio
della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(6442)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale francese « Evian »

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981, n. 2132, è stato autorizzato l'aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale francese Evian, di cui al decreto ministeriale 17 novembre 1978, n. 1725 e di cui è autorizzata alla vendita in Italia la S.r.l. Sitra Evian italiana, in Brescia, viale della Bornata n. 62. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(6586)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto interministeriale 12 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alumetal, stabilimenti di Porto Marghera e di Fusina (Venezia), è prolungata a diciotto mesi.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimento a Cuneo, ora Co.Me.Cart. S.p.a. di Torino, stabilimento di Cuneo, è prolungata a quarantotto mesi.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lancetti di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni di Mereto di Fabris Valentino con sede in Mereto di Tomba (Udine) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 novembre 1979 al 25 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni di Mereto di Fabris Valentino con sede in Mereto di Tomba (Udine), è prolungata al 24 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta con sede in Deruta (Perugia), è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dufour con sede in Genova-Conegliano, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pegolo Erminio & f.lli industria mobili ed arredamenti di Maron di Brugnera (Pordenone), è prolungata al 9 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pegolo Erminio & f.lli industria mobili ed arredamenti di Maron di Brugnera (Pordenone), è prolungata al 9 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pegolo Erminio & f.lli industria mobili ed arredamenti di Maron di Brugnera (Pordenone), è prolungata al 9 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pegolo Erminio & f.lli industria mobili ed arredamenti di Maron di Brugnera (Pordenone), è prolungata al 12 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Selleria Pinerolese S.r.l. in liquidazione con sede in Roletto (Torino), è prolungata al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. S. Deo con sede in Napoli, è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PN3 con sede in Pordenone zona industriale Vallenoncello è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albaitalia S.r.l. con sede e stabilimento in Verbania Trobaso (Torino), è prolungata all'11 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albaitalia S.r.l. con sede e stabilimento in Verbania Trobaso (Torino), è prolungata all'11 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. & R. Osci con sede in Napoli, è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Diodoro Ercole S.n.c. di Roseto degli Abruzzi, è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cotonificio di Solbiate con sede in Solbiate Olona (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texarco con sede e stabilimento in Arconate (Milano), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.M.I.T. di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finterm con sede in Torino e stabilimenti in Grugliasco (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brondi di Settimo Torinese, è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertone con sede in Torino e stabilimenti a Grugliasco (Torino) e Mappano (Torino), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poccardi con sede in Torino e stabilimento in Nichelino (Torino), è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bausano di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sirem S.r.l. di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marcellino dei f.lli Pisano di Orta di Atella (Caserta), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Wizard di S. Mauro Pascoli (Forlì), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balsamo e C. di Modugno (Bari), è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remmert con sede in S. Maurizio Canavese e stabilimenti in S. Maurizio Canavese a Cirié (Torino), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paravia ascensori di Salerno, è prolungata al 29 novembre. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere di Tolentino di Tolentino (Macerata), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giasmina di Vercelli, è prolungata al 26 giugno 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilane tessile di Desio (Milano), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di San Benigno Canavese con sede e stabilimento in San Benigno Canavese ora con stabilimento in Vercelli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 aprile 1980 al 14 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lane di San Benigno Canavese (Torino) con sede e stabilimento in San Benigno Canavese (Torino) ora con stabilimento in Vercelli, è prolungata al 14 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lane di San Benigno con sede e stabilimento in San Benigno Canavese (Torino) ora con stabilimento in Vercelli, è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio API con sede in Gozzano (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 giugno 1980 al 16 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio API con sede in Gozzano (Novara), è prolungata al 16 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio API con sede in Gozzano (Novara), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Cotonificio triestino di Gorizia, è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6599)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione italiana allevatori, in Roma, ad acquistare un appartamento

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1981, emanato sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1981, registro n. 11, foglio n. 167, l'Associazione italiana allevatori, in Roma, è autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 134.000.000 un immobile ad uso ufficio.

(6448)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 9 luglio 1981, n. 98, l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad accettare dal comitato Gigi Ghirotti la donazione della somma di L. 14.800.000 da destinare all'acquisto di uno spettrofotometro Spectracomp 601 della ditta Carlo Erba da impiegare presso il laboratorio di ematologia della seconda clinica pediatrica per ricerche nel campo delle malattie emolinfoproliferative maligne.

(6553)

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 30 settembre 1981, n. 12712, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal prof. Sante Gaiatto consistente in volumi per un valore di L. 979.000, da destinare all'istituto di farmacologia della predetta Università.

(6554)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 Mod. 241 D.P. — Data: 27 agosto 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari. — Intestazione: Marotta Nicola nato a Bari il 28 marzo 1925. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale L. 400.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta 301 Mod. 241 D.P. — Data: 18 settembre 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Balsamo Domenico nato a Casoria (Napoli). — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 120.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6178)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e nomina di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Bologna.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1981, registro n. 38 Giustizia, foglio n. 374, il dott. Gino Paolo Latini, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna, è stato nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte in sostituzione del dott. Passarelli Alberto; il dott. D'Orazio Lucio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna, è stato nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte.

(6582)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei corpi di polizia, del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti undici posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei corpi di polizia, dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da lire 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero - Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione della avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al IV livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 4 novembre 1981

Il Ministro: LAGORIO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (1) (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto del comando: . . . .

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di far pervenire, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(6588)

Concorso, per esami, ad un posto di archivista dattilografo presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista dattilografo presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale). Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Per il predetto concorso i candidati dovranno possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso, il cui testo sarà rilasciato agli interessati, dagli uffici dell'Istituto in via Corrado Segre n. 60, Roma.

(6532)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti nel profilo professionale di ispettore (V categoria - ruolo A.S.) per le esigenze dei servizi ragioneria, commerciale e del traffico, personale.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti nel profilo professionale di ispettore in prova (V categoria - ruolo A.S.) indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 222, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1981, registro n. 2 Trasporti, foglio n. 111, avranno luogo in Roma, via Giolitti n. 34 alle ore 8 dei giorni appresso indicati:

30 novembre e 1° dicembre 1981 - programma relativo al servizio ragioneria;

2 e 3 dicembre 1981 - programma relativo al servizio commerciale e del traffico;

4 e 5 dicembre 1981 - programma relativo al servizio personale.

(6644)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti nel profilo professionale di ispettore (V categoria - ruolo I.A.) fra laureati in ingegneria, abilitati all'esercizio della professione, per le esigenze dei servizi lavori e costruzioni, impianti elettrici, materiale e trazione, movimento.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti nel profilo professionale di ispettore in prova (V categoria - ruolo I.A.) indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 221, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1981, registro n. 2 Trasporti, foglio n. 114, avrà luogo in Roma, via Giolitti, n. 34, alle ore 8 dei giorni appresso indicati:

12 dicembre 1981, programma *A* - indirizzo edile - per il servizio lavori e costruzioni;

9 dicembre 1981, programma *B* - indirizzo elettronico - per il servizio impianti elettrici;

10 dicembre 1981, programma *C* - indirizzo meccanico - per il servizio materiale e trazione;

11 dicembre 1981, programma *C1* - indirizzo elettronico - per il servizio materiale e trazione;

14 dicembre 1981, programma *D* - indirizzo trasporti - per il servizio movimento.

(6645)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore del ruolo tecnico-professionale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore del ruolo tecnico-professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea in scienze biologiche o scienze naturali o scienze agrarie o medicina veterinaria, conseguito da non meno di 2 anni.

Le domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, via Stradelli Guelfi n. 23/A, 40064 Ozzano Emilia (Bologna) entro e non oltre il cinquantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'istituto stesso nella propria sede di Ozzano Emilia (Bologna).

(6615)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1981, n. **50.**

Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1981-83.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 21 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge,

dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma, dello statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione:

TITOLO I

INTERVENTI RELATIVI ALL'AMBITO 1 «ASSETTO ISTITUZIONALE-ORGANIZZATIVO REGIONALE ED INFRAREGIONALE».

Sede della Regione

Art. 1.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 1.2.5.1. «Acquisto delle sedi, dei beni, dei servizi e delle utenze» è autorizzata, per il triennio 1981-83, la spesa di lire 10.000 milioni di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1981 per il completamento delle opere di ristrutturazione e sistemazione di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1978, n. 40.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 1.2.5.1., tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

All'onere di lire 4.000 milioni per l'anno 1981 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Oltrepò

Art. 2.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, al progetto 1.7.1.2. «Oltrepò Pavese» sono autorizzate per il biennio 1981-82 le seguenti spese:

a) la spesa di lire 820 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1981, per la predisposizione del piano di risanamento di cui all'art. 2, primo comma, lettera *a*) della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59;

b) l'ulteriore spesa di lire 11.800 milioni di cui lire 5.800 milioni per l'anno 1981, per l'attuazione degli interventi prioritari previsti dall'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2 « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 1.7.1.2., tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

All'onere complessivo di lire 6.300 milioni per il 1981 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al precedente primo comma si fa fronte:

per lire 500 milioni mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1981;

per lire 5.800 milioni mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Studi e ricerche

Art. 3.

Per le attività di consulenza, studi e incarichi professionali di cui alla legge 22 aprile 1974, n. 21, è autorizzata per l'anno 1981 l'ulteriore spesa di lire 715 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

La spesa di cui al comma precedente è indirizzata:

a) per lire 300 milioni alla predisposizione di studi nelle materie di competenza regionale, interessanti il settore energetico;

b) per lire 415 milioni ad attività di ricerca finalizzate alla definizione del piano territoriale regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

L'onere relativo alla spesa autorizzata dal presente articolo trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, « Spese per i programmi di sviluppo », al progetto 1.7.1.5. « Energia », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi » per lire 300 milioni e al progetto 1.2.3.1. « Realizzazione di studi e ricerche, funzionamento dei comitati consultivi e dei collegi ed affidamento di incarichi ad esperti », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi » per lire 415 milioni.

Arge Alp

Art. 4.

Per l'effettuazione da parte della giunta regionale di iniziative promozionali a carattere culturale ed economico, nei settori di competenza regionale, in relazione alla partecipazione della Regione all'Arge Alp « Associazione delle regioni alpine » è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 50 milioni.

Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Al finanziamento dell'onere di lire 50 milioni per l'anno 1981 si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

I. Re. R.

Art. 5.

Per il finanziamento delle ricerche da affidare all'istituto regionale di ricerca per l'anno 1981 con il programma annuale di cui all'art. 4 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 57, è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 350 milioni al cui finanziamento si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo » iscritto al cap. 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

TITOLO II
INTERVENTI RELATIVI ALL'AMBITO 2 «SERVIZI SOCIALI»

Assistenza

Art. 6.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 2.2.2.2. « Interventi volti a favorire i soggiorni di vacanza per minori » è autorizzato per il biennio 1982-83 il limite complessivo d'impegno di lire 300 milioni, di cui lire 150 milioni per l'anno 1982, per la concessione di contributi in annualità di durata ventennale, per le spese di acquisto, di costruzione di edifici destinati a case di vacanza o centri ricreativi diurni per minori, di cui agli articoli 25 e 26, primo comma della legge regionale 3 settembre 1974, n. 56.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 2.2.2.2. tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Art. 7.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 2.2.5.1. « Interventi a favore dei soggetti handicappati » sono autorizzate per il biennio 1981-82 le seguenti spese:

a) la spesa complessiva di lire 4.200 milioni, di cui lire 2.200 milioni per l'anno 1981, per gli interventi di cui all'articolo 25, primo comma, lettere *d)* ed *e)* della legge regionale 7 giugno 1980, n. 76;

b) la spesa complessiva di lire 4.100 milioni, di cui lire 1.800 milioni per l'anno 1981, per la concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 25, primo comma, lettere *f)* e *g)* della sopracitata legge regionale 7 giugno 1980, n. 76.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 2.2.5.1. tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Al finanziamento dell'onere di lire 4.000 milioni previsto per l'anno 1981 dal primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Sanità

Art. 8.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte I, attività 2.3.2.4. « Prevenzione e cura delle tossicodipendenze » è autorizzata, per l'anno 1981 la spesa di lire 500 milioni ad integrazione delle assegnazioni statali spettanti alla Regione in base alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, per gli interventi da essa previsti.

La spesa di lire 500 milioni, di cui al presente articolo trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte I, attività 2.3.2.4. tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Al finanziamento dell'onere di lire 500 milioni, previsto per l'anno 1981 dal primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 9.

In conformità alla delibera della giunta regionale n. 28091 in data 11 dicembre 1979, con la quale è stata disposta, in relazione all'art. 8, quinto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 461, la compensazione fra le risultanze positive e negative delle gestioni degli enti ospedalieri anteriori al 1° gennaio 1975, la giunta regionale è autorizzata a disporre agli enti ospedalieri

assegnazioni a ripiano dei disavanzi relativi alle gestioni anteriori al 1975, nei limiti delle somme effettivamente accertate al capitolo di entrata 3.4.1091 «Recupero degli avanzi di amministrazioni degli enti ospedalieri anteriori al 1° gennaio 1975».

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Stato di previsione delle entrate*:

al cap. 3.4.1091 «Recupero degli avanzi di amministrazioni degli enti ospedalieri anteriori al 1° gennaio 1975» già iscritto per memoria, è assegnata la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

B) *Stato di previsione delle spese*:

al cap. 1.2.4.2.2.1092 «Assegnazioni agli enti ospedalieri a ripianamento dei disavanzi relativi alle gestioni anteriori al 1° gennaio 1975» già iscritto per memoria, è assegnata la dotazione finanziaria di competenza di lire 1.000 milioni ed è incrementata di pari importo la dotazione finanziaria di cassa.

Edilizia scolastica

Art. 10.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 2.5.2.1. «Nuova edilizia scolastica» è autorizzata per il biennio 1981-82 l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1981, da riferirsi ad un ulteriore piano integrativo da predisporsi per le finalità e con le procedure di cui all'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70.

La giunta regionale è autorizzata in attuazione del piano di cui ai commi precedenti ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi nei limiti della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 2.5.2.1., tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Al finanziamento dell'onere di lire 5.000 milioni, previsto per l'anno 1981 dal primo comma del presente articolo, si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Istruzione

Art. 11.

Al fine di ricostituire la copertura finanziaria della spesa di lire 500 milioni già autorizzata dall'art. 26, della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99, copertura venuta meno in sede di determinazione delle risultanze finali della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 per effetto dell'applicazione del terzo comma dell'art. 70 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, è autorizzata, per i medesimi fini di cui all'art. 25 della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99, la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1981, al cui finanziamento si provvede mediante impiego, per pari quota, del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981».

Art. 12.

Fermi restando i limiti di impegno autorizzati dalle leggi regionali 12 luglio 1974, n. 40 e 3 settembre 1977, n. 49 e dalle successive modificazioni e integrazioni, per ripristinare la copertura finanziaria necessaria all'erogazione di contributi in annualità per mutui contratti ai sensi delle predette leggi regionali, copertura venuta meno per effetto dell'applicazione dell'art. 71 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, è autorizzata, per l'anno 1981 la spesa di lire 500 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante impiego, per pari quota, del «Fondo globale *per oneri relativi* a *spese d'investimento* in attuazione del programma regionale di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.669 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981».

Cultura

Art. 13.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 2.6.4.1. «Interventi per la promozione di sistemi culturali polivalenti» la spesa di lire 8.000 milioni già autorizzata per il biennio 1981-82 dall'art. 12, primo comma, della legge regionale 24 aprile 1980, n. 43, è ulteriormente incrementata di lire 4.000 milioni, in relazione all'anno 1982.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 2.6.4.1., tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Sport

Art. 14.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2, lettere *a*) e *b*) della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 modificata dalla legge regionale 9 marzo 1978, n. 25, i contributi in annualità sono concessi nella misura massima dell'8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, mentre i contributi in conto capitale possono essere concessi dalla Regione per un ammontare non superiore all'80 per cento della spesa totale riconosciuta ammissibile.

I benefici dei contributi in conto capitale saranno prioritariamente i consorzi di comuni, le comunità montane, i comuni montani, i comuni inferiori a 3.000 abitanti.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui alla lettera *b*) della sopracitata legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9, modificata dalla legge regionale 9 marzo 1978, n. 25, è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 2.500 milioni, al cui finanziamento si provvede:

per lire 2.000 milioni mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981;

per lire 500 milioni mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - Fondo ex art. 9» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

TITOLO III

INTERVENTI RELATIVI ALL'AMBITO 3 SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO»

Capo I

INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Comitati

Art. 15.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.3.1.1. «Formazione dei piani agricoli di zona» è autorizzata per il biennio 1981-82 l'ulteriore spesa annua di 50 milioni per la concessione di contributi ai comitati agricoli comprensoriali per le spese inerenti la formazione dei piani di sviluppo agricolo di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8.

Dall'esercizio 1981 i contributi di cui al comma precedente sono concessi, nelle zone montane, alle comunità montane.

L'onere complessivo di 100 milioni trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 3.3.1.1.

Tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

All'onere di lire 50 milioni per l'anno 1981 derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Bonifica e irrigazione

Art. 16.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.3.2.1. « Interventi in materia di bonifica agricola e di irrigazione » è autorizzata per il 1981 la spesa di lire 2.500 milioni per la straordinaria manutenzione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione, ai sensi della legge 13 febbraio 1933, n. 215.

All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno 1981 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese d'investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - Fondo ex art. 9 » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Concorso di competenza regionale per l'attuazione di regolamenti C.E.E.

Art. 17.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.3.4.1. « Interventi di miglioramento fondiario » è autorizzata per il biennio 1981-82 l'ulteriore spesa di lire 9.460 milioni, di cui 1.960 milioni per il 1981, per la concessione del concorso di competenza della Regione per l'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 17/1964, n. 355/1977 e n. 1760/1978.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio 1982, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere complessivo di lire 9.460 milioni trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 3.3.4.1. tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

All'onere di lire 1.960 milioni per il 1981 derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di parti quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Meccanizzazione agricola

Art. 18.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.3.4.3. « Promozione della meccanizzazione agricola » sono autorizzati:

a) per il biennio 1981-82 l'ulteriore spesa annua di lire 500 milioni per la concessione di contributi in capitale a cooperative di coltivatori diretti singoli ed associati operanti nei territori montani sull'importo dei prestiti quinquennali contratti per lo sviluppo della meccanizzazione nelle aziende di cui all'art. 2, lettera *i*) n. 2 della legge regionale 3 gennaio 1978, numero 1;

b) per l'anno 1982 il limite d'impegno di lire 3.200 milioni per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali contratti da operatori agricoli per lo sviluppo della meccanizzazione delle aziende.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio 1982 nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere complessivo di lire 7.400 milioni relativo al triennio 1981-83 trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 3.3.4.3. tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

All'onere di lire 500 milioni per l'anno 1981, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, punto *a*), del presente articolo si fa fronte per lire 200 milioni mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - Fondo ex art. 9 » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e per lire 300 milioni mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Sviluppo delle aziende agricole

Art. 19.

In conformità con quanto disposto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte I, attività 3.3.4.4. « Interventi in attuazione delle direttive della comunità economica europea in materia di sviluppo delle aziende agricole sulla base dei piani aziendali » sono autorizzate per l'anno 1981 le seguenti spese:

a) la spesa di L. 2.200 milioni quale integrazione regionale per la concessione di contributi a favore degli imprenditori agricoli che si impegnano a tenere la contabilità aziendale di cui all'art. 25 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, e per le spese per l'istituzione e il funzionamento del centro regionale per la contabilità e l'analisi della gestione aziendale di cui all'art. 26 della medesima legge regionale;

b) la spesa di lire 80 milioni quale integrazione regionale per la concessione di contributi per l'avviamento delle associazioni di assistenza interaziendale di cui all'art. 24 della richiamata legge regionale 19 novembre 1976, n. 51.

Alla determinazione della spesa relativa alle integrazioni regionali di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) si provvederà per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio per i singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

All'onere complessivo di lire 2.280 milioni per l'anno 1981 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 20.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.3.4.4. « Interventi in attuazione delle direttive della comunità economica europea in materia di sviluppo delle aziende agricole sulla base dei piani aziendali » sono autorizzate le seguenti spese:

a) il limite di impegno di lire 1.950 milioni per l'anno 1982 quale integrazione regionale per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti decennali per l'acquisto di macchine, attrezzi, bestiame consentito ed altre dotazioni aziendali previste dai piani di sviluppo aziendale ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51;

b) il limite di impegno di lire 3.200 milioni per l'anno 1983 quale integrazione regionale per la concessione del concoso nel pagamento degli interessi dei mutui ventennali per gli investimenti fondiari previsti dai piani di sviluppo aziendale ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi 1982 e 1983, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere complessivo di lire 7.100 milioni relativo all'autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma per il biennio 1982-83, trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 3.3.4.4. tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Attività divulgativa

Art. 21.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.3.5.1. « Interventi in materia di assistenza tecnico-operativa » sono autorizzate per l'anno 1981 le seguenti spese:

a) la spesa di lire 170 milioni per le attività divulgative anche a mezzo stampa per i fini di cui all'art. 51 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51;

b) la spesa di lire 100 milioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979.

All'onere complessivo di lire 270 milioni per l'anno 1981 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi precedenti si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Assistenza agli operatori agricoli

Art. 22.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte I, attività 3.3.5.2. « Assistenza tecnico-operativa e qualificazione degli operatori agricoli in attuazione delle direttive della Comunità economica europea » sono autorizzate per il 1981 le seguenti spese:

a) lire 600 milioni quale integrazione regionale per far fronte agli oneri per lo svolgimento dei corsi di qualificazione professionale da parte della Regione e per la concessione dei premi di frequenza e contributi ad associazioni, enti e istituti specializzati che svolgono corsi di qualificazione professionale, di cui agli articoli 55 e 61 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51;

b) lire 500 milioni ai sensi degli articoli 45, 48, 49, 50, 53 e 54 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, quale integrazione regionale per il funzionamento dei servizi regionali di informazione socio-economica, per l'istituzione delle sezioni specializzate comprensoriali, per la divulgazione e l'assistenza tecnico-economica in agricoltura, per la costituzione ed il funzionamento di aziende dimostrative; per la concessione di contributi ad associazioni, enti e istituti per lo svolgimento di attività di informazione socio-economica, di divulgazione e assistenza tecnica; per la concessione di contributi integrativi alle università per lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento dei consulenti socio-economici;

c) lire 200 milioni quale integrazione regionale per la redazione, stampa e distribuzione del bollettino regionale di informazione socio-economica e per la stipulazione di convenzioni speciali per la diffusione del notiziario e per gli oneri di carattere generale ai sensi dell'art. 51 della richiamata legge regionale 19 novembre 1976, n. 51.

Alla determinazione della spesa relativa alle integrazioni regionali di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), si provvederà per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio per i singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Al finanziamento del complessivo onere di lire 1.300 milioni per l'anno 1981 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Ricerca e sperimentazione

Art. 23.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.3.5.3. « Promozione della sperimentazione in agricoltura è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 1.000 milioni per il finanziamento di attività di ricerca e sperimentazione applicata al settore agricolo ai sensi dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1981 derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al precedente comma si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Forme associative

Art. 24.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.3.6.1. « Interventi a favore delle forme associative in agricoltura » sono autorizzate per l'anno 1981:

a) la spesa di lire 1.600 milioni per la concessione di contributi in capitale a cooperative e consorzi di produttori agricoli per gli interventi di difesa fitosanitaria nel settore bieticolo, delle colture orticole e del pomodoro di cui all'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 34 così come modificato e integrato dall'art. 21 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 13 e dall'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1977, n. 47;

b) la spesa di lire 1.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento del latte di cui all'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 34 così come modificato e integrato dall'art. 2, lettera *e*) della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1;

c) la spesa di lire 240 milioni per la concessione di contributi in capitale a favore di organismi associativi e cooperativi operanti in territori montani, a sostegno della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 57;

d) la spesa di lire 1.300 milioni per la concessione del concorso negli interessi dei prestiti contratti da cantine sociali e loro consorzi per la corresponsione di acconti ai soci conferenti e per iniziative di stoccaggio e invecchiamento dei vini di cui all'art. 13 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 57;

e) la spesa di lire 3.000 milioni per gli interventi di cui alla legge n. 592/71 concernenti la concessione di aiuti straordinari ad organismi associati e cooperativistici per il sostegno di specifiche produzioni di interesse regionale in concomitanza con sfavorevoli situazioni congiunturali nei settori di intervento che saranno individuati con deliberazione della giunta regionale e con particolare riguardo ai settori zootecnico e vitivinicolo.

All'onere complessivo di lire 6.900 milioni per l'anno 1981 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma, punti *a*), *b*), *d*) ed *e*) del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - Fondo ex art. 9 » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

All'onere di lire 240 milioni derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al primo comma, punto *c*) del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Interventi a favore dell'ortofrutticoltura

Art. 25.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.3.7.1. « Interventi a favore dell'ortofrutticoltura, della vitivinicoltura, olivicoltura e del florovivaismo in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984 », sono autorizzate per il 1981 le seguenti spese:

a) la spesa di lire 300 milioni quale integrazione regionale per la concessione di contributi a favore di organismi associativi per l'effettuazione di iniziative pubblicitarie e promozionali volte alla valorizzazione e promozione della produzione vitivinicola regionale nonché per l'organizzazione e partecipazione a rassegne, mostre ed esposizioni di prodotti vitivinicoli di cui all'art. 18 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 57;

b) la spesa di lire 120 milioni, quale integrazione regionale per la concessione di contributi nelle spese di gestione sostenute da cooperative e loro consorzi operanti nel settore ortofrutticolo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

c) la spesa di lire 400 milioni quale integrazione regionale per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 73/78, concernenti il miglioramento ed il potenziamento delle colture arboree specializzate.

All'onere complessivo di lire 820 milioni per l'anno 1981 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi si fa fronte per lire 420 milioni mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, e per lire 400 milioni mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo - Fondo ex art. 9 » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Istituto lattiero-caseario di Mantova

Art. 26.

Per la concessione all'Istituto lattiero-caseario di Mantova di un contributo straordinario per l'istituzione del fondo per indennità teorica fine servizio al personale alla data del 20 novembre 1978 ai sensi della legge regionale 2 novembre 1978, n. 62, è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 94 milioni.

All'onere derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma si fa fronte mediante impiego di pari

quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Calamità naturali

Art. 27.

Al fine di ripristinare la copertura finanziaria necessaria a fronteggiare gli oneri derivanti dagli impegni assunti dalla Regione anteriormente al 1° gennaio 1980 per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi e del contributo nella rata di ammortamento dei prestiti di esercizio operata a favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche ai sensi degli articoli 5, primo comma, e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, copertura finanziaria venuta meno in sede di approvazione con legge regionale dei rendiconti generali relativi agli esercizi finanziari antecedenti al 1980, è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 4.000 milioni.

Al finanziamento dell'onere di lire 4.000 milioni per l'anno 1981 determinato ai sensi del precedente comma si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 1.5.2.1.2.734 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Agricoltura

Art. 28.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui ventennali per il ripiano di passività onerose di cui all'art. 2, lettera *D*, della legge regionale n. 1/78 e successive modificazioni, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1981, l'ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni, ad incremento del limite di impegno già autorizzato per il medesimo anno dall'art. 62, punto *e*), della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99.

L'onere relativo alla spesa autorizzata dal precedente comma trova copertura nella parte 2. « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 3.3.11.1. « Interventi per la raccolta, la conservazione e la commercializzazione di prodotti agricoli », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi » del bilancio pluriennale 1981-83 così come modificato dal seguente comma.

Al bilancio pluriennale 1981-83, parte II, sono apportate le seguenti variazioni:

a) le previsioni di spesa di cui al progetto 3.3.4.3. « Promozione della meccanizzazione agricola », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi » voce « Spese di investimento in annualità » sono ridotte di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1982 e 1983;

b) le previsioni di spesa di cui al progetto 3.3.11.1. « Interventi per la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi » sono così modificate:

la voce « spese di investimento in capitale » è ridotta di lire 300 milioni per l'anno 1981;

la voce « spese di investimento in annualità » è determinata in lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983.

Al finanziamento dell'onere di lire 300 milioni per l'anno 1981 si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - fondo ex art. 9 » iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Capo II

INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI

Occupazione giovanile

Art. 29.

La spesa di lire 7.500 milioni è già autorizzata per l'anno 1981 dall'art. 10 della legge regionale 27 aprile 1981, n. 20, per il finanziamento delle spese conseguenti alla proroga dei contratti e delle convenzioni, stipulati rispettivamente ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, proroga disposta dall'art. 9 della predetta legge regionale, è ulteriormente incrementata di lire 2.500 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante impiego, per pari quota, del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali », iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 ».

Formazione professionale

Art. 30.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.2.4.1. « Interventi a favore della riconversione e della riqualificazione professionale » è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa annua di lire 1.000 milioni per la realizzazione di particolari iniziative di riqualificazione professionale di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e all'art. 16-*bis* della legge 4 agosto 1978, n. 479, da attuarsi con le procedure della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95.

L'onere relativo alla spesa autorizzata ai sensi del precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2 « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 3.2.4.1., tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1981 derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Industria

Art. 31.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.4.1.1. « Aree attrezzate per gli insediamenti industriali » ed al fine di completare la realizzazione delle aree industriali attrezzate individuate e finanziate ai sensi delle leggi regionali 30 marzo 1973, n. 22, 20 aprile 1975, n. 55 e 31 agosto 1977, n. 46 è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 4.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge regionale 31 agosto 1977, n. 46.

Alla concessione dei contributi si provvede per l'anno 1981 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con delibera del consiglio regionale, su proposta della giunta, e sulla base dello stato di attuazione di cui all'art. 5, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1977, n. 46, nonché secondo i criteri e gli obiettivi già definiti ai sensi dell'art. 2, primo comma, della medesima legge regionale.

L'erogazione e l'eventuale revoca dei contributi, nonché l'attuazione degli interventi di completamento di cui al presente articolo sono realizzati secondo le modalità e le procedure indicate dalla legge regionale 31 agosto 1977, n. 46.

All'onere di lire 4.000 milioni per l'anno 1981 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese dal bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 32.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.4.2.1. « Interventi per l'assistenza tecnologica alle piccole e medie imprese », è autorizzata per il biennio 1982-83 la spesa complessiva di lire 1.450 milioni, di cui lire 650 milioni per il 1982, per la concessione di contributi al CESTEC diretti alla realizzazione di iniziative volte ad assicurare lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese lombarde, di cui all'art. 1 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 6.

Gli oneri relativi all'intervento di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2 « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 3.4.2.1. tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Art. 33.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.4.3.1. « Promozione della federazione regionale tra le cooperative ed i consorzi di garanzia » è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 2.000 milioni per l'attività di assistenza finanziaria alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi di cui all'art. 1 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4.

L'onere relativo all'intervento di cui al presente articolo trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 3.4.3.1. tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Art. 34.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.4.4.1. « Interventi per lo sfruttamento delle risorse idrominerali e termali », la spesa per la concessione dei contributi in capitale previsti dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 96 è incrementata, per il biennio 1981-82, di lire 350 milioni annui.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa di cui al primo comma, a norma dell'art. 25, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi all'intervento di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 3.4.4.1. tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

All'onere di lire 350 milioni per l'anno 1981 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - Fondo ex art. 9 » iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Artigianato

Art. 35.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.5.3.1. « Interventi per l'assistenza tecnologica operativa alle imprese artigiane » è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 250 milioni quale quota regionale del fondo di cui all'art. 4, punto *a*) della legge regionale 24 marzo 1975, n. 38.

All'onere di lire 250 milioni per l'anno 1981 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 36.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.5.4.1. « Conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane » è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 4.000 milioni per i fini di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 37.

L'onere relativo all'intervento di cui al presente articolo trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 3.5.4.1. tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Art. 37.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.5.4.2. « Cooperative di garanzia e relative agevolazioni creditizie » sono autorizzate per il biennio 1981-82 le seguenti spese:

a) la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, di cui lire 2.500 milioni per l'anno 1981 per il concorso nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia di cui all'art. 1, primo comma, punto *a*) della legge regionale 2 marzo 1973, n. 16;

b) la spesa complessiva di lire 18.000 milioni, di cui lire 8.500 milioni per l'anno 1981 per il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio contratti dalle imprese artigiane di cui all'art. 1, primo comma, punto *b*) della legge regionale 2 marzo 1973, n. 16.

L'onere complessivo di lire 23.000 milioni per il biennio 1981-82 trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-82, parte 2, « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 3.5.4.2., tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

All'onere complessivo di lire 11.000 milioni per l'anno 1981 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al precedente primo comma, si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 38.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 1, attività 3.5.5.1. « Interventi a favore dell'associazionismo artigiano », è autorizzata, per l'anno 1981 l'ulteriore spesa di lire 100 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, lettera *b*), della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48.

Alla determinazione della spesa per la concessione dei contributi di cui al precedente comma si provvede, per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio per i singoli esercizi finanziari ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

All'onere di lire 100 milioni per l'anno 1981 derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 39.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.5.5.1. « Interventi a favore dell'associazionismo artigiano » sono autorizzate le seguenti spese:

a) l'ulteriore spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1981 e la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1982 per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 4, lettera *a*) e all'art. 7, lettere *a*), *b*) ed *e*) della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48;

b) per l'anno 1982, il limite di impegno di lire 500 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 7, lettere *c*) e *d*) della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi, nei limiti della autorizzazione di spesa di cui al primo comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui alle lettere *a*) e *b* del presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 3.5.5.1., tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

All'onere di lire 6.000 milioni per l'anno 1981 derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Commercio

Art. 40.

Il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1975 è abrogato e sostituito dal seguente comma: « Per favorire la istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in conformità con gli indirizzi del piano, la Regione può concedere contributi a comuni, comunità montale, consorzi di comuni associati tra loro o con le province, nonché a società e a enti con una partecipazione di capitale di enti locali territoriali pari ad almeno 2/3 del capitale sociale ».

Per la concessione dei contributi di cui all'ultimo comma dell'art. 2, della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 12, così come modificato dal precedente primo comma, si applicano le procedure stabilite dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 85.

Il piano di riparto dei contributi è predisposto per l'anno 1981 sulla base delle domande di contributo già presentate dai soggetti interessati e, a decorrere dall'anno 1982, sulla base delle domande presentate alla giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello cui si riferisce il piano di riparto.

In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 è apportata la seguente variazione:

la denominazione del cap. 2.3.6.2.2.911 è così modificata: « Contributi in conto capitale ai comuni, comunità montane, consorzi di comuni associati fra loro e con le province, nonché a società e a enti con una partecipazione di capitale di enti locali territoriali, pari ad almeno 2/3 del capitale sociale per favorire l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso o l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli esistenti ».

Art. 41.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.6.2.2. « Mercati all'ingrosso » è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 12, modificato ai sensi del precedente art. 40 della presente legge.

L'onere relativo all'intervento di cui al presente articolo trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 3.6.2.2. tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Turismo

Art. 42.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.7.2.2. « Incentivazione della ricettività turistica » sono autorizzate le seguenti spese:

a) l'ulteriore spesa di lire 800 milioni per l'anno 1981, e la spesa di lire 2.300 milioni per l'anno 1982 per la realizzazione delle opere di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40. In deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, il contributo in conto capitale può essere concesso dalla Regione per un ammontare non superiore all'80 per cento della spesa totale riconosciuta ammissibile;

b) il limite di impegno di lire 1.000 milioni per l'anno 1982 per la concessione dei contributi in annualità per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, lettere *a*), *c*) e d) della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40.

I finanziamenti previsti dal precedente comma sono concessi sulla base di un piano approvato dal consiglio e predisposto dalla giunta regionale sulla base delle domande pervenute alla giunta regionale entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge in conformità con quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi, a norma dell'art. 25, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sempreché l'inizio delle opere finanziate sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 3.7.2.2. tabella relativa alle « previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

All'onere di lire 800 milioni per l'anno 1981 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - Fondo ex art. 9 » iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 43.

L'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40 è abrogato e sostituito dal seguente:

« I contributi in annualità per le opere di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'art. 1, sono concessi agli enti pubblici, alle società con partecipazione di capitale pubblico ed agli operatori privati, nella misura massima dell'8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ».

Ai beneficiari dei contributi in annualità di cui alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni concessi a carico del limite d'impegno di lire 1.000 milioni disposto dall'art. 22 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 57 e del limite di impegno di lire 800 milioni disposto dall'art. 34 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36, è concessa la facoltà di richiedere l'applicazione delle nuove condizioni previste dal comma precedente con domanda, in carta legale da presentare alla giunta regionale non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale sulla base delle domande pervenute, provvederà ad integrare l'intervento regionale sino alla concorrenza dell'8 per cento del contributo annuale, fermi restando la natura delle opere oggetto degli interventi e l'entità dell'importo delle stesse ammesso a contributo con i piani di riparto già approvati dal consiglio regionale.

Al fine di assicurare la copertura finanziaria dei maggiori oneri connessi alla integrazione dei contributi in annualità disposta dai precedenti commi, il limite di impegno di cui all'articolo 22 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 57 è elevato, a decorrere dall'anno 1981, da lire 1.000 milioni a lire 2.000 milioni, e il limite di impegno di cui all'art. 34 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36 è elevato, a decorrere dall'anno 1981, da lire 800 milioni a lire 1.600 milioni.

Al finanziamento del maggiore onere annuo di lire 1.800 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1981 si provvede:

a) per lire 1.000 milioni mediante impiego del limite di impegno disposto per l'anno 1980 dall'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 19, che è revocato;

b) per lire 800 milioni mediante impiego delle somme iscritte nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.7.2.2., tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi », spese di investimento in annualità.

Al finanziamento del maggiore onere di lire 800 milioni per l'anno 1981 si provvede mediante impiego del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - Fondo ex art. 9 » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 44.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 1, attività 3.7.4.1. « Interventi di prevenzione e di soccorso alpino » sono autorizzate le seguenti spese:

a) l'ulteriore spesa di lire 35 milioni per l'anno 1981 per la concessione di contributi alle comunità montane ed alle organizzazioni delle guide alpine per le attività di cui all'art. 1, secondo comma, punti *a*), *b*) e *c*) della legge regionale 20 agosto 1976, n. 29;

b) l'ulteriore spese di lire 20 milioni per l'anno 1981 per la concessione di contributi alle comunità montane per le attività di cui all'art. 1, secondo comma, punto *d*) della legge regionale 20 agosto 1976, n. 29;

c) la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1981 ad integrazione della spesa per la concessione di contributi in capitale alle comunità montane relativi agli interventi di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 20 agosto 1976, n. 29.

Alla determinazione delle spese di cui all'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 29 si provvede a decorrere dall'anno 1982 con la legge di approvazione del bilancio per i singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 1, « Spese per l'adempimento di funzioni normali » progetto 3.7.4.1. tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

All'onere di lire 115 milioni per l'anno 1981 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte:

per lire 65 milioni mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981;

per lire 50 milioni mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento per l'adempimento di funzioni normali, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 1.5.2.1.2.734 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 45.

Fermi restando i limiti di impegno autorizzati dalle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 40 e 2 settembre 1974, n. 51, così modificati dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 73, per ripristinare la copertura finanziaria necessaria alla erogazione dei contributi sugli interessi maturati per mutui contratti da operatori pubblici e privati per la realizzazione di interventi di incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, e successive modificazioni ed integrazioni, copertura venuta meno per effetto dell'applicazione dell'art. 71 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, è autorizzata per l'anno 1981, la spesa di lire 50 milioni.

Al finanziamento dell'onere così determinato per l'anno 1981 si provvede mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - Fondo ex art. 9» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

TITOLO IV

INTERVENTI RELATIVI ALL'AMBITO 4
«ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO»

Edilizia abitativa

Art. 46.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.1.1.2. «Interventi statali per l'edilizia agevolata» il limite di impegno di lire 1.200 milioni, autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 1981 dall'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 90, è incrementato, a decorrere dal medesimo esercizio finanziario 1981, di lire 100 milioni.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.1.1.2. tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Al finanziamento dell'onere di lire 100 milioni previsto per l'anno 1981 dal primo comma del presente articolo, si fa fronte mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo Fondo ex art. 9» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Trasporti

Art. 47.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.2.2.1. «Interventi a favore delle aziende concessionarie» è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 3.000 milioni per la concessione di contributi in capitale di cui al titolo V della legge regionale 10 maggio 1980, n. 52.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 4.2.2.1., tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Art. 48.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.2.2.3. «Promozione di consorzi di bacino di traffico, delega ai consorzi esistenti per la gestione e la ristrutturazione di servizi pubblici di trasporto» è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 3.000 milioni per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 1978, n. 21 modificata dalla legge regionale 29 gennaio 1979, n. 69.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio 1982, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.2.2.3., tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Art. 49.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.2.3.1. «Porto di Cremona» è autorizzata per il biennio 1981-82 la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1981 per la concessione di contributi in capitale all'Azienda regionale per il porto fluviale di Cremona, istituito con legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21, per la realizzazione di interventi di progettazione del sistema portuale, e per la conseguente acquisizione di aree e realizzazione di opere.

La concessione dei contributi di cui al presente articolo è disposta con deliberazione del consiglio regionale a seguito della avvenuta presentazione da parte dell'Azienda regionale per il porto di Cremona del progetto relativo al sistema portuale.

La medesima deliberazione può altresì disporre l'assunzione di obbligazioni a carico dell'esercizio successivo nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.2.3.1., tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Al finanziamento dell'onere di lire 1.000 milioni previsto per l'anno 1981 dal primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 50.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.2.3.2. «Gestione della navigazione lacuale» è autorizzata per il biennio 1981-82 la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 400 milioni per l'anno 1981, per l'acquisto da parte della giunta regionale di materiale natante e delle attrezzature inerenti il servizio di navigazione di linea sul lago di Iseo regolamentato dalla legge regionale 20 giugno 1975, n. 102.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo nei limiti della autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.2.3.2., tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Al finanziamento dell'onere di lire 400 milioni previsto per l'anno 1981 dal primo comma del presente articolo, si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 51.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.2.4.1. «Progettazione tecnica», è autorizzata per il biennio 1981-82 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1981, ad integrazione e per i medesimi fini della spesa già autorizzata dall'art. 3 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 68.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.2.4.1. tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Al finanziamento dell'onere di lire 1.000 milioni previsto per l'anno 1981 dal primo comma del presente articolo, si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 52.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 1, attività 4.2.4.1. «Progettazioni tecniche», è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 300 milioni per la promozione e pubblicazione, da parte della giunta, degli orari dei servizi di trasporto pubblico e per l'attuazione del sistema informativo per l'utente.

Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Al finanziamento dell'onere di lire 300 milioni per l'anno 1981 di cui al precedente primo comma si provvede mediante impiego del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Foreste

Art. 53.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.3.1.1. «Finanziamento dei programmi organici di rimboschimento e di risanamento» è autorizzata per l'anno 1981 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per la concessione di contributi in capitale, a favore di comunità montane ed organismi comprensoriali per il finanziamento dei programmi organici di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi radi e degradati di cui all'art. 2, terzo comma, punto 1, della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.3.1.1., tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Al finanziamento dell'onere di lire 2.000 milioni previsto per l'anno 1981 dal primo comma del presente articolo, si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 54.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.3.5.2. «Promozione della azienda per il demanio forestale regionale» è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 1.500 milioni per la concessione di contributi straordinari in capitale a finanziamento dei programmi predisposti dall'Azienda regionale delle foreste, istituita con la legge regionale 2 gennaio 1980, n. 4.

I programmi di cui al comma precedente, unitamente ai programmi per la sistemazione ed il potenziamento del demanio forestale per il potenziamento dell'attività vivaistica e per la produzione di semi e piantine, di cui all'art. 51, secondo e terzo comma della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99, sono approvati dal consiglio regionale che dispone con propria deliberazione la concessione dei relativi contributi.

La deliberazione consiliare di cui al comma precedente può altresì disporre l'assunzione di obbligazioni a carico dell'esercizio 1982 a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al primo comma del presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.3.5.2., tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Ecologia

Art. 55.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte I, attività 4.4.1.2. «Interventi in materia di cave e torbiere» è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 5 milioni quale rimborso delle spese di missione effettuate per conto della Regione da funzionari del Corpo nazionale delle miniere in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616.

La spesa di lire 5 milioni di cui al presente articolo trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte I «Spese per l'adempimento di funzioni normali» attività 4.4.1.2. tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Al finanziamento dell'onere di lire 5 milioni, previsto per l'anno 1981 dal primo comma del presente articolo, si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 56.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.4.1.3. «Realizzazione di opere riguardanti lo smaltimento di rifiuti solidi» le autorizzazioni di spesa per il triennio 1980-82 di cui all'art. 35, primo comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, già modificata dall'art. 36 della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99, sono ulteriormente incrementate nel modo seguente:

a) la spesa di lire 7.000 milioni per il triennio 1980-82, per la concessione di contributi in capitale per la realizzazione del sistema di discariche di cui agli articoli 20 e 22 della citata legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 è incrementata di lire 5.500 milioni per l'anno 1982 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1983;

b) il limite di impegno di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1981, per la concessione di contributi in annualità per gli interventi di cui agli articoli 25 e 26 della sopracitata legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 è incrementato, a decorrere dall'esercizio 1982, di lire 1.000 milioni.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2 «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 4.4.1.3. tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Art. 57.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.4.1.4. «Interventi per il recupero ambientale delle zone degradate», è autorizzata per l'anno 1981 la ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per la concessione di contributi in capitale per gli interventi di recupero ambientale di cui all'art. 24 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, ad incremento della spesa già autorizzata dall'art. 35, quinto comma, della sopracitata legge regionale.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.4.1.4. tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Al finanziamento dell'onere di lire 2.000 milioni, previsto per l'anno 1981, dal primo comma del presente articolo, si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 58.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 4.4.1.5. «Realizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti e del relativo catasto regionale» è autorizzata per il biennio 1981-82 l'ulteriore spesa di lire 100 milioni, di cui lire 50 milioni per l'anno 1981, per il finanziamento

dei piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali di cui al titolo II della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, ad incremento della spesa autorizzata dall'art. 34, primo comma, della predetta legge regionale 7 giugno 1980, n. 94.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte II «Spese per programmi di sviluppo» progetto 4.4.1.5. tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi»

Al finanziamento dell'onere di lire 50 milioni previsto per l'anno 1981, dal primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 59.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 4.4.2.1 .«Realizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve naturali» è autorizzata l'ulteriore spese di lire 500 milioni per l'anno 1981 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1982 per gli interventi finalizzati alla realizzazione e sistemazione dei parchi e riserve di interesse regionale e locale di cui all'art. 1 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5, ad integrazione della spesa annua di lire 1.000 milioni autorizzata per il triennio 1980-82 dell'art. 45 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 19 e successivamente incrementata di lire 1.000 milioni limitatamente per ciascuno degli anni 1980 e 1981 dall'art. 35, primo comma, della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83 parte 2, progetto 4.4.2.1., tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Al finanziamento dell'onere di lire 550 milioni, previsto per l'anno 1981 dal primo comma del presente articolo, si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - Fondo ex art. 9» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 60.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 4.4.3.1. «Realizzazione del piano delle risorse idriche e del catasto regionale delle acque» è autorizzata per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'affidamento degli incarichi convenzionati di cui all'art. 14 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte II «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 4.4.3.1. tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi»

Lavori pubblici

Art. 61.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 4.5.2.3. «Progettazione e realizzazione della viabilità di interesse regionale» la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1980 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1981 già autorizzata dal primo comma dell'art. 14 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 84 per la concessione di contributi finalizzati al completamento del programma di progettazioni di strade statali di interesse regionale, è ulteriormente incrementata di lire 700 milioni per l'anno 1981 e di lire 1.700 milioni per l'anno 1982.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio 1982, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

I maggiori oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 4.5.2.3. tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Al finanziamento del maggior onere di lire 700 milioni, previsto per l'anno 1981, dal primo comma del presente articolo, si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 62.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 4.5.4.1. «Realizzazione e manutenzione di opere idrauliche» è autorizzata rispettivamente la maggiore spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 1981 e di lire 8.000 milioni per l'anno 1982 ad integrazione della spesa per l'esecuzione delle opere idrauliche di cui all'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6, già autorizzata dall'art. 21 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36 e dall'art. 39 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 73.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio 1982, nei limiti della autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

I maggiori oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 4.5.4.1. tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Al finanziamento del maggior onere di lire 2.200 milioni, previsto per l'anno 1981, dal primo comma del presente articolo, si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 63.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte II, al progetto 4.5.5.2. «Realizzazione di acquedotti di interesse regionale» è autorizzato per l'anno 1981 l'ulteriore limite di impegno di L. 200 milioni a favore di comuni, province e loro consorzi, per l'attuazione degli interventi previsti dal piano pluriennale relativo all'esecuzione o al completamento degli acquedotti, di cui al primo comma dell'art. 22 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36, per la concessione di contributi in annualità, di durata massima trentacinquennale, sui mutui contratti dagli enti locali, e ad incremento del limite di impegno di L. 1000 milioni, autorizzato a decorrere dallo esercizio 1981 dall'art. 39 della legge regionale 6 giugno 1980, numero 73.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 4.5.5.2., tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Al finanziamento dell'onere di L. 200 milioni previsto per l'anno 1981 dal primo comma del presente articolo si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.669 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Urbanistica

Art. 64.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 4.6.1.1. «Cartografia regionale» è autorizzata per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di L. 1.500 milioni per il completamento del sistema di informazioni territoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1979, n. 29.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio 1982 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 4.6.1.1. tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferita a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Art. 65.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 4.6.2.1. «Predisposizione strumenti urbanistici comprensoriali locali», la spesa di lire 4.000 milioni per il biennio 1980-81, di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1980, già autorizzata dal primo comma dell'art. 10 della legge regionale 19 marzo 1980, n. 30. «Inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e promozione di strumenti attuativi per il recupero del patrimonio edilizio esistente» è ulteriormente incrementata di lire 2.000 milioni per l'anno 1981 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1982.

In particolare la maggiore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1981 attiene i seguenti interventi:

a) lire 1.000 milioni per la concessione di contributi in capitale agli organismi comprensoriali per la realizzazione dell'inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e dei centri storici di cui all'art. 2 della sopracitata legge regionale 19 marzo 1980, n. 30;

b) lire 1.000 milioni per la concessione di contributi in capitale a comuni per la formazione di piani attuativi di cui all'art. 4 della sopracitata legge regionale 19 marzo 1980, n. 30.

Alla determinazione della spesa relativa ai singoli interventi di cui al precedente comma per l'anno 1982 si provvede con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

I maggiori oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 4.6.2.1. tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi». Al finanziamento dell'onere di lire 2.000 milioni previsto per l'anno 1981 dal primo comma del presente articolo, si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 66.

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 4.6.3.2. «Interventi per la realizzazione di opere di urbanizzazione ed acquisizione di aree in connessione con programmi di edilizia abitativa» è autorizzata per gli anni 1982 e 1983 la spesa annua di lire 4.000 milioni ad integrazione del fondo regionale di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 74 «Provvidenze a favore di enti locali per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale».

I maggiori oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 4.6.3.2., tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

TITOLO V

NORME COMUNI AGLI AMBITI I, II, III E IV

Art. 67.

In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti titoli I, II, III e IV della presente legge sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione alle dotazioni finanziarie di competenza e di cassa dei capitoli relativi ai fondi globali per nuovi provvedimenti legislativi iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981:

PARTE I

	Competenza	Cassa
Cap. 1.5.2.1.1.546. — Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali	7.694.000.000	7.694.000.000
Cap. 1.5.2.1.2.734. — Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento per l'adempimento di funzioni normali, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali	4.050.000.000	4.050.000.000
Totale parte I	11.744.000.000	11.744.000.000

PARTE II

	Competenza	Cassa
Cap. 2.5.2.1.1.765. — Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali	4.605.000.000	4.605.000.000
Cap. 2.5.2.1.2.669. — Fondo globale per oneri, relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali	700.000.000	700.000.000
Cap. 2.5.2.1.2.670. — Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo - Fondo ex art. 9	13.400.000.000	13.400.000.000
Cap. 2.5.2.1.2.958. — Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo	55.600.000.000	31.700.000.000
Totale parte II	74.305.000.000	50.405.000.000
Totale variazioni in diminuzione fondi globali	86.049.000.000	62.149.000.000

	Competenza	Cassa
In relazione a quanto disposto dall'art. 37, primo comma, lettera *a*) è altresì apportata la seguente variazione in diminuzione al capitolo 2.3.7.2.2.982	1.000.000.000	500.000.000
Totale variazione in diminuzione	87.049.000.000	62.649.000.000

Art. 68.

In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti titoli I, II, III e IV della presente legge, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le variazioni in aumento di cui alla tabella *A*.

Art. 69.

Alle variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1981 conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246, si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

Clausola d'urgenza

Art. 70.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 agosto 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 luglio* 1981. *Il termine di trenta giorni previsto dalla Costituzione per l'apposizione del visto è scaduto il* 13 *agosto* 1981).

(*Omissis*).

(6302)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. 51.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 57: « Costituzione dell'Istituto regionale di ricerca ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 2 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 57, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Regione si avvale di norma dell'I.Re.R. per lo svolgimento degli studi e delle ricerche di cui al precedente articolo 1.

Il programma annuale degli studi e delle ricerche di interesse della Regione viene predisposto entro il 30 novembre dalla giunta regionale, dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale e dall'I.Re.R.

La proposta di programma è sottoposta al consiglio regionale, che ne delibera l'approvazione entro il 31 gennaio successivo ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 31 agosto 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 luglio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *agosto* 1981, *prot. n.* 20202/11730).

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. 52.

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 2 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Le deliberazioni di conferimento di incarichi professionali e di consulenza che comportino oneri a carico del bilancio regionale sono adottate dalla giunta regionale, sentita preventivamente la competente commissione consiliare, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Le deliberazioni relative alla costituzione di commissioni consultive o di studio, che comportino oneri a carico del bilancio regionale, sono adottate dalla giunta regionale nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e trasmesse entro dieci giorni al consiglio regionale.

Ogni deliberazione deve contenere: l'oggetto specifico dello studio, ricerca o consulenza; i nomi delle persone incaricate, la loro qualifica professionale ed ogni dato relativo alla loro esperienza specifica; i tempi stabiliti per il compimento dello studio; l'ammontare della spesa; una congrua motivazione relativa alla impossibilità di far fronte alle necessità di cui allo art. 1 della presente legge con le strutture interne della Regione.

Entro trenta giorni dall'assolvimento dell'incarico, dovranno essere trasmesse a tutti i consiglieri le relazioni, i pareri, le ricerche, gli studi compiuti nell'ambito dell'incarico conferito.

Il parere preventivo della commissione consiliare e la trasmissione dei documenti di cui al comma precedente non sono richiesti per i conferimenti di incarichi di rappresentanza in giudizio a professionisti iscritti all'albo degli avvocati e procuratori; entro il 30 gennaio di ogni anno la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente l'elenco degli incarichi predetti conferiti nell'anno precedente ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, è soppresso.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 agosto 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 luglio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *agosto* 1981, *prot. n.* 20199/11729).

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. 53.

Procedure relative all'attuazione delle ricerche nel settore sanitario.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 2 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi della ricerca finalizzata in campo sanitario

La Regione, ai fini della formazione e dell'attuazione del piano sanitario regionale, promuove l'organizzazione e lo svolgimento di ricerche dirette ai seguenti obiettivi:

a) l'ampliamento ed il perfezionamento delle informazioni sulle condizioni di salute della popolazione lombarda e sullo stato di salubrità dell'ambiente;

b) l'approfondimento e la promozione dei processi, dei metodi e degli strumenti idonei agli obiettivi dell'educazione alla salute e della partecipazione, anche per la formazione di un'attiva coscienza socio-sanitaria degli operatori e degli utenti;

c) lo studio delle modalità organizzative e dei metodi gestionali utili per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del servizio sanitario in Lombardia;

d) il progresso delle conoscenze riguardanti l'etiopatogenesi, la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione inerenti alla patologia più rilevante del territorio regionale, con particolare riguardo ai progetti-obiettivo indicati dal piano sanitario nazionale, ai progetti del piano sanitario regionale, nonché ai progetti già assunti dal programma regionale di sviluppo.

Art. 2.

Piano triennale delle ricerche

Ogni triennio la Regione adotta un piano delle ricerche finalizzate di interesse regionale nel campo sanitario.

Il piano determina le aree ed i settori in cui dovranno svolgersi le ricerche promosse dalla Regione e le risorse finanziarie destinate a ciascuna di tali aree e settori.

Le scelte del piano delle ricerche sono definite:

a) in correlazione con gli obiettivi e con le risorse disponibili del piano sanitario regionale, nonché con gli obiettivi inerenti all'integrazione di detto piano con il piano socio-assistenziale;

b) tenendo conto, con un rapporto di reciproca complementarietà, dei programmi di ricerca elaborati da parte dei competenti organismi e istituti nazionali e dalle altre regioni;

c) tenendo conto delle indicazioni di coordinamento formulate dal Consiglio sanitario nazionale e dagli altri competenti organismi nazionali.

Il piano indica altresì:

a) le modalità di concorso della Regione e delle strutture del servizio sanitario in Lombardia a ricerche finalizzate nei campi di cui al precedente art. 1 promosse a livello interregionale, nazionale e internazionale, e l'ammontare delle relative risorse finanziarie destinate dalla Regione nel triennio;

b) gli studi teorici e di fattibilità che si intendono promuovere con riguardo a ricerche da realizzare nel triennio successivo e l'ammontare delle relative risorse finanziarie destinate dalla Regione nel triennio.

Le risorse finanziarie destinate alle ricerche promosse direttamente dalla Regione ai sensi del primo comma del successivo art. 3 non possono essere superiori al 5 per cento delle risorse complessive del triennio; quelle destinate alle ricerche di cui al secondo comma dello stesso articolo non possono superare il 3 per cento delle risorse complessivamente disponibili nel triennio per il finanziamento della ricerca.

Il piano è presentato alla giunta regionale dall'assessore alla sanità, sentito il comitato assessorile per i servizi sociali, ed è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta, sentita la commissione di cui al successivo art. 6, entro il 31 marzo del primo anno di validità del piano sanitario regionale.

Tale piano può essere sottoposto a verifica annuale, secondo modalità stabilite dal piano delle ricerche medesime.

Art. 3.

Promozione diretta delle ricerche

Il piano di cui al precedente art. 2 indica le ricerche per le quali la giunta regionale utilizza direttamente strutture di ricerca della Regione, ovvero si avvale di istituti dipendenti dalla Regione medesima.

In deroga a quanto previsto dal successivo art. 8, la giunta regionale, con deliberazione motivata e sentita la commissione prevista dalla presente legge, può affidare, con le modalità di cui all'ultimo comma del successivo art. 4, ricerche non previste dal piano ad enti e istituti di alta qualificazione scientifica, allorquando, per situazioni straordinarie sopravvenute, sia preminente l'esigenza di un rapporto fiduciario e di diretta collaborazione tra gli organi regionali e gli enti e istituti affidatari della ricerca.

Delle deliberazioni di affidamento delle ricerche di cui al precedente comma viene data comunicazione alla commissione consiliare competente entro quindici giorni dalle relative adozioni.

Art. 4.

Bandi di invito

Sulla base del piano di cui al precedente art. 2, per ciascuna area e settore di ricerca è emanato un bando pubblico di invito a presentare progetti di ricerca.

Il bando indica:

a) i temi compresi nell'area e nel settore di ricerca cui il bando si riferisce;

b) il termine fissato per la presentazione dei progetti di ricerca;

c) i finanziamenti disponibili;

d) le procedure previste per l'affidamento delle ricerche;

e) ogni altra modalità per la presentazione dei progetti di ricerca.

I bandi di invito sono adottati con decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, del presidente della giunta regionale o dell'assessore alla sanità se delegato.

Di tali bandi è data adeguata pubblicità anche attraverso la stampa.

Uno specifico bando di invito è adottato per le ricerche di cui al precedente art. 3, secondo comma.

Art. 5.

Progetti di ricerca

Possono presentare progetti di ricerca in conformità ai bandi di invito di cui al precedente art. 4;

a) le U.S.S.L.;

b) gli istituti e i dipartimenti universitari;

c) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

d) altri enti ed istituti di ricerca;

e) gruppi di ricercatori o ricercatori singoli.

I progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *d)*, devono essere corredati da idonea documentazione comprovante la disponibilità di strutture adeguate alle specifiche attività previste dai bandi.

Gli istituti e i dipartimenti universitari che intendano avvalersi, per la realizzazione della ricerca, delle strutture delle U.S.S.L., devono presentare il progetto unitamente a una dichiarazione di disponibilità da parte dei relativi organismi competenti.

La presentazione dei progetti di ricerca da parte dei soggetti di cui alla lettera *e)*, è ammessa quando essi documentino la disponibilità di idonee strutture di ricerca di enti o di istituti di ricerca con i quali intendono operare.

Non possono presentare progetti di ricerca:

a) i componenti del consiglio regionale ed i dipendenti della Regione;

b) i componenti della commissione tecnica di cui al successivo art. 6;

c) gli istituti e gli enti i cui rappresentanti legali facciano parte del consiglio regionale o siano dipendenti della Regione.

I progetti di ricerca sono presentati al presidente della giunta regionale o all'assessore alla sanità, se delegato, e devono indicare:

a) il titolo specifico della ricerca ed una documentata relazione che illustri i contenuti e i metodi della ricerca e i risultati che si intendono conseguire;

b) le precedenti esperienze di ricerca dell'ente od organismo proponente o dei ricercatori proponenti, con l'indicazione dettagliata dei risultati pubblicati;

c) i tempi previsti per lo svolgimento della ricerca e delle sue varie fasi;

d) il numero e le qualifiche professionali dei singoli ricercatori che si intendono impiegare;

e) le strutture e le apparecchiature di cui il proponente del progetto dispone e quelle di cui si propone l'acquisto ai fini della ricerca, con l'indicazione del relativo costo presunto;

f) l'entità del finanziamento richiesto alla Regione e degli eventuali finanziamenti concorrenti di cui il proponente disponga;

g) il nome del responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Art. 6.

Commissione tecnica per la ricerca

E' costituita presso la giunta regionale — settore sanità — una commissione tecnica per la ricerca finalizzata in campo sanitario, composta da non più di undici esperti estranei all'amministrazione regionale, di sicura competenza nei diversi campi di cui al precedente art. 1.

La commissione è integrata dai dirigenti del servizio programmazione del settore sanità e del servizio di coordinamento dei servizi sociali, con voto consultivo.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta sentita la commissione consiliare competente.

Presiede la commissione un membro estraneo all'amministrazione regionale, proposto dall'assessore alla sanità ed indicato nel decreto di nomina.

Il presidente della commissione tecnica fa parte del comitato tecnico-scientifico per la programmazione sanitaria.

Ferme le incompatibilità di cui al quinto comma lettera *b*) del precedente art. 5, i componenti della commissione non possono partecipare come responsabili scientifici o come collaboratori alle ricerche affidate dalla Regione a norma della presente legge.

La commissione tecnica:

a) esprime parere sul piano triennale delle ricerche di cui al precedente art. 2;

b) valuta la fattibilità dei progetti di ricerca e si pronuncia sull'affidamento delle ricerche e sull'entità del finanziamento regionale;

c) valuta i risultati delle ricerche ed esprime proposte in merito alla loro utilizzazione nell'ambito del servizio sanitario e, comunque, in relazione alle finalità della programmazione sanitaria e della sua integrazione con la programmazione socio-assistenziale.

La commissione è tenuta ad inviare i pareri e le valutazioni espresse al presidente della giunta regionale e agli assessori alla sanità e al coordinamento per i servizi sociali.

Art. 7.

Funzionamento della commissione

La commissione ha facoltà di acquisire informazioni e chiarimenti da parte dei presentatori dei progetti di ricerca e dai funzionari dei competenti servizi della giunta regionale; può inoltre chiedere pareri tecnici e scientifici di esperti, anche stranieri, competenti nelle materie trattate.

La commissione dura in carica per il triennio di validità del piano di cui al precedente art. 2 e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

La commissione è convocata su iniziativa del suo presidente o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le pronunce sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti con voto deliberativo.

E' istituito un ufficio di segreteria della commissione con funzioni tecnico-organizzative e di coordinamento di cui fanno parte i dirigenti dei servizi di cui al primo comma del precedente art. 6.

Ai componenti della commissione, estranei all'amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza di L. 100.000 per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese di trasporto pari a quello previsto dalla legislazione regionale vigente per i consiglieri regionali.

I compensi di cui al comma precedente sono erogati semestralmente con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore alla sanità se delegato.

Art. 8.

Affidamento delle ricerche

Entro due mesi dalla scadenza del termine fissato in ciascun bando di invito, la commissione di cui al precedente articolo 6 formula una valutazione di utilità e di fattibilità dei progetti di ricerca presentati e formula una graduatoria dei progetti per i quali tale valutazione sia positiva, indicando l'entità del relativo finanziamento ritenuto necessario alla loro effettuazione.

Entro i successivi trenta giorni, la giunta regionale delibera, su proposta dell'assessore alla sanità, in ordine all'affidamento delle ricerche, sulla base delle graduatorie e delle valutazioni di merito espresse dalla predetta commissione per i progetti afferenti a ciascun bando e nei limiti del finanziamento complessivamente previsto per ciascuna area o settore dal piano di cui al precedente art. 2.

La valutazione negativa della commissione comporta l'inaffidabilità della ricerca da parte della giunta regionale; la valutazione positiva, qualora la giunta intenda discostarsene, comporta un'adeguata motivazione del diniego all'affidamento della ricerca, in relazione all'utilità della stessa, e la previa consultazione del presidente della commissione.

Con la delibera di affidamento della ricerca la giunta regionale indica altresì:

a) i termini per lo svolgimento della ricerca e per la presentazione di relazioni sui risultati conseguiti;

b) il finanziamento assegnato;

c) ogni altra clausola per la regolamentazione del rapporto tra la Regione e l'affidatario della ricerca.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore alla sanità, se delegato, provvede ai successivi incombenti relativi all'affidamento delle ricerche e all'erogazione dei fondi.

Delle deliberazioni in ordine all'affidamento delle ricerche deve essere data comunicazione ai sensi del terzo comma del precedente art. 3.

Art. 9.

Erogazione del finanziamento

I finanziamenti assegnati per ciascun progetto di ricerca sono erogati con le seguenti modalità:

a) il 50 per cento all'atto dell'affidamento della ricerca;

b) il 30 per cento entro sessanta giorni dalla data di presentazione di una prima relazione sull'avanzamento della ricerca, previo parere favorevole della commissione di cui al precedente art. 6;

c) il restante 20 per cento entro sessanta giorni dalla data di presentazione degli elaborati finali della ricerca, previo parere favorevole della commissione di cui al precedente art. 6.

Art. 10.

Revoca dell'affidamento

L'affidamento delle ricerche ed il relativo finanziamento possono essere revocati, in tutto o in parte, con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore alla sanità se delegato, su conforme delibera della giunta regionale, sentiti la commissione di cui al precedente art. 6 e l'affidatario della ricerca quando:

a) sia accertato che la ricerca non è stata iniziata entro il termine stabilito all'atto dell'affidamento;

b) risulti che la ricerca è stata svolta in grave difformità dai criteri indicati nel progetto, o sia comprovato che la sua prosecuzione non può più avere alcuna utilità ai fini di cui al precedente art. 1.

Art. 11.

Diffusione dei risultati delle ricerche

Le relazioni finali delle ricerche svolte ai sensi della presente legge, accompagnate dalle valutazioni della commissione di cui al precedente art. 6, sono comunicate dalla giunta regionale, entro trenta giorni da tale valutazione, al consiglio regionale.

La giunta regionale, avvalendosi anche del centro studi del settore sanità, qualora istituito ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 42/79, provvede alla diffusione dei risultati delle ricerche portandoli a conoscenza delle strutture del servizio sanitario della Regione, degli enti e istituti di ricerca della Regione, di altri enti od organismi regionali o nazionali comunque interessati.

La giunta regionale trasmette al consiglio regionale ed ai comitati tecnico-scientifici di programmazione sanitaria e socio-assistenziale della Regione una relazione annuale relativa allo stato di attuazione del piano triennale adottato ai sensi del precedente art. 2.

Art. 12.

Ricerche effettuate dalle U.S.S.L. della Regione

Le U.S.S.L., per l'effettuazione di ricerche di cui siano affidatarie, si avvalgono di proprio personale e di personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico eventualmente comandato presso le U.S.S.L. medesime ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/80.

Esse possono altresì, previa motivata autorizzazione regionale inclusa nella deliberazione di affidamento della ricerca, conferire incarichi con contratto a termine di durata non superiore a quella del programma di ricerca a personale di ricerca ed a personale tecnico estraneo all'amministrazione, ovvero, con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, a personale dipendente dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il contratto non dà luogo a rapporto d'impiego.

Le relative spese devono trovare copertura per intero nel finanziamento regionale per le ricerche affidate alle U.S.S.L. interessate.

Art. 13.

Concorso delle U.S.S.L. della Regione per l'effettuazione di ricerche affidate a terzi

Le U.S.S.L. possono concorrere, mediante convenzione da prevedersi in sede di affidamento dei progetti approvati, alla realizzazione delle attività di ricerca affidate a terzi:

a) mettendo a disposizione degli istituti universitari affidatari, in conformità alle convenzioni tra Regione e università di cui all'art. 39, terzo comma, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833, proprie strutture, compatibilmente col mantenimento della funzionalità dei servizi;

b) autorizzando proprio personale ad assumere incarichi di ricerca conferiti da istituti universitari o istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dell'art. 36, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/1980, affidatari di ricerche;

c) comandando proprio personale presso enti e istituti affidatari di ricerche, per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 45, quarto, quinto, sesto e settimo comma del decreto del Presidente della Repubblica numero 761/1979.

Art. 14.

Norma transitoria

In prima applicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale, il consiglio regionale approva un piano annuale di ricerche, secondo le procedure e modalità previste dalla presente legge.

Tale piano è presentato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente normativa ed è approvato dal consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni.

Art. 15.

Norma finanziaria

Per l'attuazione del primo piano annuale delle ricerche di cui al precedente art. 14 è autorizzata la spesa di lire 14.080 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante impiego delle assegnazioni disposte dal CIPE, con delibera in data 3 aprile 1980, a favore della Regione sulla quota corrente del Fondo sanitario, per l'anno 1980, limitatamente alle attività innovative, assegnazioni parzialmente reiscritte, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, al capitolo 1.2.8.1.1.1145, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, con decreto del presidente della giunta n. 249 in data 23 aprile 1981.

Le spese relative al funzionamento della commissione istituita ai sensi del precedente art. 6 sono poste a carico del cap. 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli e comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese» iscritte tra le spese obbligatorie nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione finanziaria di competenza del cap. 1.2.8.1.1.1145 «Quota del fondo sanitario regionale per l'attuazione dei programmi finalizzati ed impieghi innovativi» è ridotta di lire 14.080.000.000, e la relativa dotazione finanziaria di cassa è ridotta di L. 7.040.000.000;

Art. 16.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 agosto 1981

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 luglio 1981 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 agosto 1981 prot. n. 20902/11767).

(6303)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 marzo 1981, n. 8.

Modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28: «Regolamento per la disciplina della formazione dei tecnici di laboratorio e dei terapisti della riabilitazione».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 9 *giugno* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale del 22 dicembre 1978, n. 28 «Regolamento per la disciplina della formazione dei tecnici di laboratorio e dei terapisti della riabilitazione»;

Vista la deliberazione n. 228 del 16 gennaio 1981, concernente: «Approvazione delle modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28: «Regolamento per la disciplina della formazione dei tecnici di laboratorio e dei terapisti della riabilitazione»;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione concernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28: Regolamento per la disciplina della formazione dei tecnici di laboratorio e dei terapisti della riabilitazione».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 16 marzo 1981

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1981
Registro n. 3, *foglio n.* 76

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 DICEMBRE 1978, N. 28: «REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE DEI TECNICI DI LABORATORIO E DEI TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE».

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28, è sostituito dal seguente articolo:

Col presente regolamento viene disciplinata, ai sensi dell'art. 1, lettera *b)*, della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione di operatori sanitari non medici rivolta al conseguimento delle qualificazioni di:

tecnico di laboratorio;
terapista della riabilitazione;
logoterapista;
dietista,

non disciplinate dalle leggi in vigore.

Art. 2.

Gli articoli 16, 17, 18, 22, 23, 24 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 16 - *Programma di insegnamento.* — La scuola per tecnici di laboratorio ha la durata di due anni e mezzo. Il programma di insegnamento teorico e pratico stabilito, conforme alle direttive della CEE, è il seguente:

Istruzione teorica

Materia	Ore complessive
Anatomia	60
Fisiologia	60
Patologia generale	60
Igiene ed ecologia	40
Nozioni di chimica generale	50
Chimica I: atomistica; organica, inorganica; stechiometria	80
Chimica II: termodinamica; analitica; nucleare	60
Chimica biologica e clinica	
Metabolismo: glucidi; protidi; lipidi	80
Enzimi	
Aminoacidi	
Teoria delle analisi cliniche	80
Istologia e nozioni di istopatologia	100
Citologia	40
Microbiologia	60
Sierologia	30
Ematologia	100
Immunoematologia	30
Foto e microfotografia	40
Tecnologia medica	40
Automazione nei laboratori medici	20
Documentazione medica e tecnica di elaborazione elettronica	60
Teoria e protezione delle radiazioni	10
Pronto soccorso e teoria e pratica delle fasciature	20
Nozioni di legislazione sanitaria, sociale e del lavoro	30
Nozioni di economia aziendale ospedaliera	10
Seconda lingua	
	1160

Istruzione pratica

Materia	Ore complessive
Metodiche di indagine chimico-clinica e microscopica; Metodiche di indagine chimiche; Metodiche di indagine istologiche e citologiche; Metodiche di indagine microbiologiche; Metodiche di indagine sierologiche; Metodiche di indagine ematologiche; Metodiche di determinazione dei gruppi sanguigni; Tecnica fotografica e microfotografica	1680
	1680

Il numero delle ore di insegnamento previsto nel presente programma vale quale minimo.

Art. 17 - *Esami di passaggio.* — Alla fine di ogni anno di corso, deve essere sostenuto un esame per ciascuna materia di insegnamento svolta durante l'anno.

Gli esami da sostenere entro l'anno possono essere anche ripartiti in due sessioni, nel caso gli insegnanti lo ritengano opportuno per motivi pedagogici e metodologico-didattici nel senso di una istruzione altamente qualificata.

Le date degli esami vengono stabilite dalla direzione della scuola, dopo aver consultato il consiglio di classe.

Art. 18 - *Conseguimento del diploma.* — Il diploma di tecnico di laboratorio viene conferito agli allievi che abbiano conseguito risultati positivi in ciascuna disciplina oggetto d'esame, secondo quanto stabilito dal presente articolo 2.

Art. 22 - *Programma di insegnamento.* — La scuola per terapisti della riabilitazione ha la durata di tre anni.

Il programma di insegnamento teorico e pratico stabilito, conforme alle direttive CEE, è il seguente:

Istruzione teorica

Materia	Ore complessive
Anatomia, con particolare riguardo all'apparato locomotore	120
Fisiologia, con particolare riguardo all'apparato locomotore	120
Patologia generale	50
Patologia medica	60
Patologia chirurgica	80
Patologia ortopedica	60
Patologia neurologica e psichiatrica	60
Patologia ginecologica	15
Patologia pediatrica	15
Termo-, elettro-, foto-, idro- e balneoterapia compreso pronto intervento nella diagnostica fisica	260
Principi della riabilitazione	40
Meccanoterapia, nozioni e terapia delle attività motorie nell'ambito della chirurgia, traumatologia, neurologia, ortopedia, medicina interna, ginecologia, pediatria; massaggio e massaggio delle zone riflesse, meccanica medica e ultrasuonoterapia	440
Igiene	20
Educazione fisica: ginnastica, atletica leggera, giochi, nuoto e sci	200
Metodi di insegnamento della ginnastica di gruppo (ginnastica, atletica leggera, giochi e nuoto)	160
Nozioni fondamentali di psicologia	20
Nozioni di legislazione sanitaria, sociale e del lavoro	30
Nozioni di economia aziendale ospedaliera	10
Seconda lingua	
	1760

Istruzione pratica

Trattamento del paziente con terapie fisiche nelle materie seguenti:

Materia	Ore complessive
Medicina interna; Chirurgia e traumatologia; Ortopedia; Neurologia; Psichiatria; Ginecologia; Pediatria; Riabilitazione; Geriatria	1250
	1250

Il numero delle ore di insegnamento previsto nel presente programma vale quale minimo.

Art. 23 - *Esami di passaggio.* — Alla fine di ogni anno di corso, deve essere sostenuto un esame per ciascuna materia di insegnamento svolta durante l'anno.

Gli esami da sostenere entro l'anno possono essere anche ripartiti in due sessioni, nel caso gli insegnanti lo ritengano opportuno per motivi pedagogici e metodologico-didattici nel senso di una istruzione altamente qualificata.

Le date degli esami vengono stabilite dalla direzione della scuola, dopo aver consultato il consiglio di classe.

Art. 24 - *Conseguimento del diploma.* — Il diploma di terapista della riabilitazione viene conferito agli allievi che abbiano conseguito risultati positivi in ciascuna disciplina oggetto di esame, secondo quanto stabilito dal presente art. 2.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28, si applicano, in quanto compatibili, anche alla formazione professionale dei logoterapisti e dei dietisti.

Capo I

NORME RIGUARDANTI LA FORMAZIONE DEI LOGOTERAPISTI

Art. 4.
Scuole di formazione dei logoterapisti

Le scuole per la formazione di logoterapisti hanno lo scopo di insegnare, agli allievi, attraverso lezioni teoriche e pratiche, i vari metodi di trattamento.

Compito del logoterapista è l'osservazione, il trattamento e la consulenza delle persone sofferenti di disturbi fonatori, di linguaggio e di udito, con lo scopo di migliorare le capacità di comunicazione dei pazienti stessi, e di rendere più agevole la loro integrazione sociale.

Per i bambini, accanto al trattamento dei disturbi nella sfera funzionale e/o organica, si tratta inoltre di concorrere allo sviluppo generale delle facoltà intellettive.

Art. 5.
Requisiti di ammissione

Per l'ammissione alle scuole di formazione per logoterapisti sono richiesti i seguenti requisiti:

il possesso del diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

il superamento di un esame d'accertamento della perfetta dizione del candidato, al fine di accertare l'integrità organica e funzionale dell'apparato fonatorio (fono-articolatorio, laringeo e respiratorio) e dei relativi centri del sistema nervoso, oltre all'accertamento della sua pronuncia perfetta, priva di cadenze dialettali.

L'esame comprende inoltre una prova di lettura di un testo scientifico.

Art. 6.
Programma di insegnamento

La scuola per logoterapisti ha la durata di due anni e mezzo. Il programma di insegnamento teorico e pratico stabilito, conforme alle direttive della CEE, è il seguente:

Istruzione teorica

Materia	Ore complessive
Anatomia	70
Fisiologia	70
Patologia generale	60
Patologia specialistica otorinolaringoiatrica	30
Patologia specialistica odontoiatrica	10
Igiene	20
Foniatria e logoterapia	110
Neurologia relativa ai problemi della logoterapia	60
Pediatria relativa ai problemi della logoterapia	60
Audiologia	60
Psicologia	50
Biolinguistica, fonetica, fonometria, fonologia	50
Pedagogia fonotoria normale	60
Avvio all'esercitazione pratica sul paziente	200
Metodologia per il miglioramento acustico	40
Pronto soccorso	20
Nozioni di legislazione sanitaria, sociale e del lavoro	30
Seconda lingua	
	1000

Istruzione pratica

Trattamento di pazienti con turbe della voce e del linguaggio:

Materia	Ore complessive
Igiene della voce e del linguaggio	1400
Fonetica compresa fonologia	
Pedagogia fonatoria normale	
Audiologia	
Protesi acustiche	
Tirocinio di audiometria	
	1400

Art. 7.
Esami di passaggio

Alla fine di ogni anno di corso, deve essere sostenuto un esame per ciascuna materia di insegnamento svolta durante l'anno.

Gli esami da sostenere entro l'anno possono essere anche ripartiti in due sessioni, nel caso gli insegnanti lo ritengano opportuno per motivi pedagogici e metodologico-didattici nel senso di una istruzione altamente qualificata.

Le date degli esami vengono stabilite dalla direzione della scuola, dopo aver consultato il consiglio di classe.

Art. 8.
Conseguimento del diploma

Il diploma di logoterapista viene conferito agli allievi che abbiano conseguito risultati positivi in ciascuna disciplina oggetto d'esame, secondo quanto stabilito nell'art. 6 del presente regolamento.

Capo II

NORME RIGUARDANTI LA FORMAZIONE DEI DIETISTI OSPEDALIERI

Art. 9.
Corso di formazione per dietisti ospedalieri

Per conseguire la qualifica di dietista ospedaliero è richiesto, ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, oltre al diploma di economa dietista l'assolvimento di un tirocinio ospedaliero.

Tale tirocinio, attraverso lezioni teoriche e pratiche, ha lo scopo di insegnare in particolar modo scelta, composizione, calcolo e preparazione di una corretta alimentazione del malato, compresa l'informazione al malato stesso od ai suoi familiari sulla preparazione della dieta anche fuori della struttura ospedaliera.

Il tirocinio ospedaliero ha la durata di un anno.

Art. 10.
Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al tirocinio ospedaliero per econome dietiste sono richiesti i seguenti requisiti:

a) il possesso del diploma dell'istituto tecnico femminile, indirizzo econome-dietiste;

b) l'assolvimento documentato di un tirocinio ospedaliero consistente in 250 ore di assistenza di base.

Art. 11.

Programma di insegnamento

Il programma di insegnamento teorico e pratico è il seguente:

Istruzione teorica

Materia	Ore complessive
—	—
Fisiologia, fisiologia patologica con particolare riguardo alla fisiologia dell'apparato digerente e della nutrizione	40
Dietologia generale e speciale	60
Alimentazione del lattante e del bambino, dietoterapia infantile	10
Calcolo del valore calorico e dei fabbisogni alimentari	50
Compilazione di diete speciali	100
Pronto soccorso	10
Principi fondamentali di psicologia, retorica e tecnica di comportamento nei confronti dell'ammalato	30
Igiene degli alimenti e dei servizi di cucina	15
Organizzazione speciale e gestione economica della cucina dietetica	20
Direttive di gestione economica nell'ospedale	10
Nozioni di legislazione sanitaria, sociale e del lavoro, legislazione alimentare	10
	335

Istruzione pratica

Materia	Ore complessive
—	—
Calcolo, preparazione e somministrazione di diete speciali	
Esercitazione nella cucina dietetica per lattanti e bambini divezzi in un reparto pediatrico	
Educazione alimentare ed esercizi pratici	1300

Il numero delle ore di insegnamento previsto nel presente programma vale quale minimo.

Art. 12.

Esame finale

Alla fine dell'anno di corso deve essere sostenuto un esame per ciascuna materia d'insegnamento svolta durante l'anno.

Art. 13.

Conseguimento del diploma

Il diploma di dietista ospedaliero viene conferito agli allievi che abbiano conseguito risultati positivi in ciascuna disciplina oggetto d'esame, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente regolamento.

(6618)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813160)